Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 118° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 21 ottobre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Marche

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 28 settembre 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hormoz Gharib il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Impero dell'Iran a Roma.

(10661)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 ottobre 1977, n. **753.**

Modificazioni all'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, le parole « compiuto il 21° anno » ed « entro il 22° anno » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « compiuto il 18° anno »; « entro il 19° anno ».

La disposizione del precedente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, numero 39.

Art. 2.

Coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, non si sono avvalsi, entro il diciannovesimo anno, della facoltà di effettuare le dichiarazioni previste dall'articolo 3, numeri 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono rendere tali dichiarazioni entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — FORLANI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 7 ottobre 1977, n. **754.**

Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 13 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato », approvate con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, il § 4 è sostituito dal seguente:

« Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di

un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile ».

Al predetto articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente § 5:

« *Responsabilità in caso di incidenti nucleari.* — Per danni conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519 ».

Art. 2.

All'articolo 14, § 1, delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) al viaggiatore in caso di danno subito alla persona durante la permanenza sui veicoli ferroviari o al momento in cui vi sale o ne discende, ovvero agli aventi diritto qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno medesimo ».

Art. 3.

All'articolo 15 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La valutazione stragiudiziale del danno fisico è effettuata, in caso di disaccordo tra le parti, da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa fra queste ultime ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente ».

Art. 4.

L'articolo 16 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » è sostituito dal seguente:

« § 1 - *Rappresentanza.* — Ferme le norme sulla competenza, l'amministrazione è rappresentata dal Ministro per i trasporti sia dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente.

§ 2 - *Facoltà di delega.* — Il Ministro per i trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono delegare, quali rappresentanti dell'amministrazione per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni ».

Art. 5.

L'articolo 18 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » è sostituito dal seguente:

« Art. 18. — *Prescrizione del diritto ad agire.*

§ 1 - *Termini.* — Il diritto ad agire sulla base delle presenti condizioni e tariffe, salvo quello per danno alla persona del viaggiatore, si prescrive in un anno. Il termine decorre dal giorno di scadenza della validità del biglietto.

Il diritto al risarcimento del danno alla persona del viaggiatore, nascente dal contratto di trasporto, si prescrive nello stesso termine di cui al primo comma, decorrente dal giorno del fatto che ha cagionato il danno.

In caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2947 del codice civile.

§ 2 - *Sospensione del termine.* — In caso di presentazione di reclamo ai sensi dell'articolo 17 la decorrenza del termine è sospesa dal giorno in cui il reclamo è stato presentato fino al giorno in cui l'amministrazione rende nota all'avente diritto la propria decisione e, se il reclamo è respinto, gli restituisce i documenti presentati. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.

§ 3 - *Decorrenza del termine in caso di riconoscimento di debito.* — Se interviene un riconoscimento di debito prima che sia maturato il termine di cui al precedente § 1, il termine ricomincia a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento ».

Art. 6.

All'articolo 15 delle « Condizioni per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197, e successive modificazioni, il § 5 è sostituito dal seguente:

« § 5 - *Custodia dei colli e delle altre cose comunque portate con sè dal viaggiatore - Responsabilità.* — Tutte le cose che rimangono presso i viaggiatori restano sempre ed esclusivamente sotto la loro custodia; l'amministrazione non può prenderle comunque in consegna e deve risponderne soltanto se rimangano danneggiate o distrutte ovvero vadano disperse durante il viaggio a causa di incidente di esercizio facente carico all'amministrazione medesima. In tal caso l'amministrazione corrisponde all'avente diritto:

a) quando per i colli sia stato comunque emesso un documento di trasporto l'indennità prevista a seconda dei casi dal § 1, lettera *a*) e *c*) e punto 2) dell'articolo 50;

b) quando per i colli non sia stato emesso un documento di trasporto, l'indennità stabilita nel § 1 lettera *a*) e punto 2) dell'articolo 50, entro il limite di peso ammesso gratuitamente quali che siano il contenuto e la natura dei colli. Quando invece trattasi di altre cose comunque portate con sè dal viaggiatore, l'indennità è pari al loro valore debitamente comprovato fino ad un massimo di L. 500.000.

Nel caso di colli depositati negli appositi compartimenti portabagagli ai sensi del § 4, l'indennità viene corrisposta a norma del primo periodo del precedente punto *b*) ».

Art. 7.

All'articolo 44 delle « Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato » è aggiunto il seguente § 6:

« *Responsabilità in caso di incidenti nucleari.* — Per i danni conseguenti ad incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519 ».

Art. 8.

L'articolo 57 delle « Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato » è sostituito dal seguente:

« § 1 - *Rappresentanza.* — Ferme le norme sulla competenza, l'amministrazione è rappresentata dal Ministro per i trasporti sia dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente.

§ 2 - *Facoltà di delega.* — Il Ministro per i trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono designare, quali rappresentanti dell'amministrazione per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — STAMMATI — BONIFACIO —

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **755.**

Approvazione del nuovo statuto del lanificio-scuola « Felice Piacenza », in Biella.

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del lanificio-scuola « Felice Piacenza », in Biella (Vercelli), eretto in ente morale con regio decreto 26 novembre 1912, n. 1299.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1977
Registro n. 113 *Istruzione, foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **756.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Risorto, in Porto Torres.

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sassari 8 aprile 1973, integrato con tre dichiarazioni, due datate 28 febbraio 1974 e una 5 dicembre 1975, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Risorto, in Porto Torres (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1977
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 382

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1977.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Takoradi (Ghana).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Takoradi (Ghana) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Accra e con la seguente circoscrizione territoriale: la regione occidentale del Ghana.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1977
Registro n. 441 *Esteri, foglio n.* 244

(11085)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1977.

Delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Friularo di Bagnoli ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere, a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopracitato, la delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Friularo di Bagnoli »;

Visto il parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura del Veneto;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Friularo di Bagnoli » comprende tutto o in parte i territori dei comuni di: Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani.

Tale zona è così delimitata:

a sud dal fiume Adige;

a nord dal canale Biancolino, dal canale di Cagnola e dal fiume Bacchiglione;

a ovest dalla strada statale « Adriatica » n. 16;

a est dalla strada provinciale « Frapiero-Bosco ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 37

(10971)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota n. 7014 del 24 giugno 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Ancona fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'Associazione degli industriali dottor Carlo Pelizza, dimissionario, con il dott. Eriberto Pupo;

Decreta:

Il dott. Eriberto Pupo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ancona, quale rappresentante dell'Associazione degli industriali, in sostituzione del dott. Carlo Pelizza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11027)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota n. 4787 dell'8 luglio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Brescia fa presente la necessita di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'Associazione industriale bresciana dott. Pietro Reginella, dimissionario, con il dottor Francesco Di Vieto;

Decreta:

Il dott. Francesco Di Vieto è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia, quale rappresentante dell'Associazione industriale bresciana, in sostituzione del dott. Pietro Reginella, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11028)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone nazionale idee Natale 1977 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone nazionale idee Natale 1977 », che avrà luogo a Torino dal 26 novembre al 4 dicembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10966)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1942, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1978, devono essere in metallo laminato a forma rettangolare con i lati rispettivamente di mm 23 e mm 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1978;
b) imposta cani e indicazione della categoria;
c) numero progressivo per ciascuna categoria;
d) denominazione del comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 200 (duecento) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna delle categorie e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

(11173)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » che avrà luogo a Milano dal 19 al 27 novembre 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10969)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 ottobre 1977.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 31 agosto 1977, concernente la « profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica »;

Considerato che con l'art. 6 della citata ordinanza è stato previsto di mettere a disposizione soltanto delle regioni a statuto speciale i fondi occorrenti per la corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano i relativi trattamenti immunizzanti;

Considerato che, con la stessa ordinanza, la vaccinazione è stata resa obbligatoria per tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta;

Considerato, pertanto, che i fondi su indicati devono essere messi a disposizione anche delle regioni a statuto ordinario nonché delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ordina:

L'art. 6 dell'ordinanza ministeriale 31 agosto 1977, concernente la « profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica », è integrato e sostituito nel modo seguente:

« Per la esecuzione dei trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza, il Ministero della sanità pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, dei presidenti delle regioni a statuto speciale Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano nonché dei veterinari provinciali della Sicilia, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti, i fondi occorrenti secondo i parametri di spesa previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1976 ».

Roma, addì 5 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(11177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Turchia sulla cooperazione economica, industriale e tecnologica, con scambio di note, firmato a Roma il 16 dicembre 1976.

Il 21 settembre 1977 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Turchia sulla cooperazione economica, industriale e tecnologica, con scambio di note, firmato a Roma il 16 dicembre 1976.

In conformità dell'art. 7 l'accordo stesso è entrato in vigore il 21 settembre 1977.

(11178)

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, conclusa a Madrid il 22 maggio 1973.

Il giorno 11 ottobre 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 giugno 1977, n. 605, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 27 agosto 1977, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale conclusa a Madrid il 22 maggio 1973.

In conformità dell'art. 27 la convenzione entrerà in vigore il 10 dicembre 1977.

(11179)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura latina e di filosofia presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) lingua e letteratura latina;

2) filosofia,

alla cui copertura l'Istituto medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11208)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Leno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1977, il comune di Leno (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.223.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4598/M)

Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1977, il comune di Grontardo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.490.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4599/M)

Autorizzazione al comune di Rivamonte Agordino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977, il comune di Rivamonte Agordino (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4600/M)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977, il comune di Badia Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.526.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4601/M)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Rubicone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1977, il comune di Savignano sul Rubicone (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 125.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4602/M)

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977, il comune di San Costanzo (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.649.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4604/M)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977, il comune di Auditore (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.710.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4605/M)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977, il comune di Mozzagrogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4607/M)

Autorizzazione al comune di Bolognano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977, il comune di Bolognano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4608/M)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977, il comune di Rieti, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 199.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4609/M)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977, il comune di Venezia, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 2.575.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4610/M)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977, il comune di Albidona (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4611/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1977, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.775.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4612/M)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1977, il comune di Salandra (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4603/M)

Autorizzazione al comune di Carmignano di Brenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1977, il comune di Carmignano di Brenta (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.093.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4606/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 18 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	880,30	880,30	880,15	880,30	880,30	880,25	880,20	880,30	880,30	880,30
Dollaro canadese	790,90	790,90	791,50	790,90	791 —	790,85	791,10	790,90	790,90	760,90
Franco svizzero	389,04	389,04	388,20	389,04	388,50	389,02	388,28	389,04	389,04	389,05
Corona danese	144,36	144,36	144,20	144,36	144,35	144,35	144,36	144,36	144,36	144,35
Corona norvegese	160,65	160,65	160,60	160,65	160,60	160,60	160,64	160,65	160,65	160,65
Corona svedese	183,95	183,95	183,80	183,95	183,45	183,90	183,95	183,95	183,95	183,95
Fiorino olandese	362,47	362,47	362,55	362,47	362,50	362,45	362,34	362,47	362,47	362,47
Franco belga	24,917	24,917	24,9150	24,917	24,90	24,90	24,9080	24,917	24,917	24,90
Franco francese	181,70	181,70	181,45	181,70	181,60	181,65	181,59	181,70	181,70	181,70
Lira sterlina	1560,25	1560,25	1559,40	1560,25	1560 —	1560,20	1560,30	1560,25	1560,25	1560,25
Marco germanico	388,47	388,47	388,28	388,47	388,15	388,45	388,15	388,47	388,47	388,47
Scellino austriaco	54,541	54,541	54,47	54,541	54,46	54,50	54,47	54,541	54,541	54,50
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,73	21,80	21,80	21,75	21,75	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,495	10,495	10,5050	10,495	10,50	10,45	10,497	10,495	10,495	10,49
Yen giapponese	3,489	3,489	3,49	3,489	3,486	3,45	3,484	3,489	3,489	3,48

Media dei titoli del 18 ottobre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,525
» 5 % (Ricostruzione)	97,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,225
» 5 % (Città di Trieste)	95,750
» 5 % (Beni esteri)	95,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,950
» 5,50 % » » 1968-83	76,850
» 5,50 % » » 1969-84	73,725
» 6 % » » 1970-85	74,825
» 6 % » » 1971-86	74,425
» 6 % » » 1972-87	70,725
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	80,450
» 9 % » » 1976-91	79,550
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	96,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,725
» poliennali 7 % 1978	97,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,200
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,250
» » 9 % 1980	91,425
» » 10 % 1981	91,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	880,25
Dollaro canadese	791 —
Franco svizzero	388,66
Corona danese	144,36
Corona norvegese	160,645
Corona svedese	183,95
Fiorino olandese	362,405
Franco belga	24,912
Franco francese	181,645
Lira sterlina	1560,275
Marco germanico	388,31
Scellino austriaco	54,505
Escudo portoghese	21,775
Peseta spagnola	10,496
Yen giapponese	3,486

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Ferrovie dello Stato; 5 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 5,50 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % Garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. D.L. 11 novembre 1964, n. 1121; 6 % s.s. Legge 27 ottobre 1965, n. 1200; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo della agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale A; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale B; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale C; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % Garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 novembre 1977 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1978:

1) 5 % s. s. Ferrovie dello Stato:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 3.500 titoli di L. 50.000
» 1.660 titoli di » 250.000
» 5.420 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.300.000.000;

Emissione 1961:

Estrazione a sorte di:

n. 2.640 titoli di L. 50.000
» 1.152 titoli di » 250.000
» 4.192 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.516.000.000.

2) 5 % s. s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 125 titoli di L. 50.000
» 119 titoli di » 250.000
» 260 titoli di » 500.000
» 1.091 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.257.000.000.

3) 5 % s. s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.255 titoli di L. 50.000
» 1.277 titoli di » 250.000
» 1.766 titoli di » 500.000
» 5.917 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.182.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 60 titoli di L. 50.000
» 58 titoli di » 250.000
» 59 titoli di » 500.000
» 6.973 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.020.000.000.

4) 5,50 % s. s. Ferrovie dello Stato:

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.440 titoli di L. 12.500
» 4.080 titoli di » 50.000
» 2.256 titoli di » 250.000
» 7.452 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.512.000.000.

5) 6 % Garantite dallo Stato s. s. diciottennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 122 titoli di » 500.000
» 64 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 128.400.000.

6) 6 % s. s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 220 titoli di L. 50.000
» 320 titoli di » 250.000
» 330 titoli di » 500.000
» 826 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.082.000.000.

7) 6 % s. s. D.L. 11 novembre 1964, n. 1121:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 214 titoli di L. 1.000.000
» 34 titoli di » 5.000.000
» 11 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 494.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2.117 titoli di L. 50.000
» 815 titoli di » 250.000
» 1.024 titoli di » 500.000
» 2.464 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.285.600.000.

8) 6 % s. s. Legge 27 ottobre 1965, n. 1200:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 103 titoli di L. 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000
» 8 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 273.500.000.

9) 6 % s. s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 5.475 titoli di L. 50.000
» 1.345 titoli di » 250.000
» 1.930 titoli di » 500.000
» 3.993 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.568.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2.725 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.725.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.997 titoli di L. 50.000
» 809 titoli di » 250.000
» 1.525 titoli di » 500.000
» 4.255 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.319.600.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 624 titoli di L. 250.000
» 1.218 titoli di » 500.000
» 3.059 titoli di » 1.000.000
» 452 titoli di » 5.000.000
» 156 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.644.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 1.300 titoli di L. 50.000
» 1.178 titoli di » 100.000
» 1.178 titoli di » 250.000
» 1.848 titoli di » 500.000
» 7.332 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.733.300.000.

10) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *A*:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 2.162 titoli di L. 50.000
» 1.219 titoli di » 250.000
» 1.493 titoli di » 500.000
» 2.113 titoli di » 1.000.000
» 10 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.322.350.000.

11) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 47 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 100.000
» 31 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 48.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 30 titoli di » 500.000
» 22 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.900.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 11 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 6 titoli di » 500.000
» 42 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 46.250.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 10 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 36.550.000.

12) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *C*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 250.000
» 25 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 628 titoli di L. 50.000
» 199 titoli di » 250.000
» 418 titoli di » 500.000
» 591 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 881.150.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 333 titoli di L. 50.000
» 32 titoli di » 250.000
» 479 titoli di » 500.000
» 585 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 849.150.000.

13) 7 % S. S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 100.000.000 ciascuna per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.300.000.000.

14) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 13 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 16.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 147 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 147.050.000.

Totale generale L. 67.806.600.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(11212)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monticelli d'Ongina

Con deliberazione della giunta regionale 19 luglio 1977, numero 2312 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 3840/3753 nella seduta del 27 settembre 1977), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza), adottato con delibera del consiglio comunale 28 agosto 1975, n. 50.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10979)

Variante al piano regolatore generale del comune di Brisighella

Con deliberazione della giunta regionale 19 luglio 1977, numero 2294 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n 3782/3718 nella seduta del 21 settembre 1977), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Brisighella (Ravenna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 marzo 1974, n. 62.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10980)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 30 dicembre 1976, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, sita in piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 28, 29, 30 novembre e 2 e 3 dicembre 1977, con inizio alle ore 8,30.

(11249)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, riguardante l'ordinamento della banda della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Tenuto conto che è vacante il posto di vice direttore della banda della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Posto messo a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle Forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano al presente concorso;

2) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di uno dei seguenti strumenti: flauto, oboe, clarinetto piccolo in lab, clarinetto piccolo in mib, clarinetto soprano in sib, saxofono soprano in sib, corno, tromba in sib acuto, flicorno sopranino in mib, flicorno soprano in sib, flicorno tenore in sib, flicorno basso in sib, clarinetto contralto in mib, clarinetto basso in sib, saxofono contralto in mib, saxofono tenore in sib, fagotto, tromba in fa o mib, trombone tenore, flicorno contrabbasso in sib.

I concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza debbono inoltre:

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al comando della legione allievi della guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma.

I concorrenti appartenenti alla guardia di finanza devono redigere la domanda di ammissione su carta semplice e anche essi devono farla pervenire direttamente al comando suddetto, dandone però contemporanea comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata o di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte oltre il termine di cui sopra saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) diploma previsto al punto 2) del precedente art. 2, e ogni altro attestato che il concorrente ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

i) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al comando della legione allievi della guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti dal precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

Saranno considerate nulle le prove del concorso sostenute dai concorrenti le cui dichiarazioni dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte.

Alla domanda devono essere allegati:

in originale o in copia autentica in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tutti i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del presente articolo (diplomi, attestati di studio e simili). I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

per i concorrenti che sono tenuti a produrlo, il nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il comando generale della guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando della legione allievi della guardia di finanza provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella guardia di finanza di un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante della compagnia o di gruppo, al rango di capitano o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici fino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.

Commissioni

Con determinazione del comandante generale della guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza;

b) la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882;

c) il comitato di vigilanza per le prove scritte, costituito dalla commissione di cui alla precedente lettera *b*), integrata da altri ufficiali del Corpo in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 7.

Ammissione al concorso

Il comandante generale della guardia di finanza ammette al concorso i concorrenti che ne hanno titolo.

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non giudicasse meritevole di ottenere la nomina a maresciallo maggiore, carica speciale, della guardia di finanza.

Art. 8.

Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella guardia di finanza, da parte della commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.

Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice nella prima seduta stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 4, tenendo presente che all'insieme dei titoli presentati da ciascun concorrente non può essere attribuito un punto superiore ai 10/20 (dieci ventesimi).

Art. 10.

Esami di concorso

Gli esami di concorso consistono in:

un esame scritto articolato su tre prove, come specificato al seguente art. 12;

un esame pratico articolato su una prova, come specificato al seguente art. 13;

un esame orale in unica prova, come specificato al seguente art. 14.

Art. 11.

Valutazione delle prove di esame

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni concorrente, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico e nell'esame orale il concorrente che riporta nell'esame pratico e in quello orale un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Art. 12.

Esame scritto

L'esame scritto consiste nelle seguenti tre prove:

1ª prova: armonizzazione a quattro voci di un brano scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 12);

2ª prova: strumentazione per medio organico bandistico di un brano di musica, composto originariamente per pianoforte, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18);

3ª prova: realizzazione su due o più pentagrammi di una marcia militare su tema scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18).

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate in quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti. Se la commissione non avrà disponibili tante copie quanti saranno i concorrenti, concederà ai concorrenti stessi il tempo necessario per copiare il testo del tema, da non computarsi in quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 13.

Esame pratico

I concorrenti che hanno superato l'esame scritto di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere l'esame pratico che consiste in una prova di concertazione e direzione di un pezzo per banda di media difficoltà, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo per lo studio della partitura: ore 5; tempo massimo per la durata della prova: ore 1).

Art. 14.

Esame orale

I concorrenti giudicati idonei nella prova di cui al precedente art. 13 saranno ammessi all'esame orale che verterà sulla tecnica degli strumenti e sull'impiego degli stessi nella banda.

Art. 15.

Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La visita medica avrà luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma, a far tempo dal giorno 6 marzo 1978 e con inizio alle ore 9 di ciascun giorno.

I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione della eventuale esclusione dal concorso dovranno presentarsi alla visita medica anche se non riceveranno l'apposito invito.

Le prove di esame avranno luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 16.

Formazione della graduatoria

Ultimati gli esami, la commissione giudicatrice procederà alla compilazione della graduatoria finale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Art. 17.
Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso ed il concorrente primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso medesimo e nominato maresciallo maggiore, carica speciale, della guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

Gli altri concorrenti non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministro per le finanze però, in caso di rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinunce.

Art. 18.
Matrimonio

Il maresciallo maggiore in carica speciale vice direttore della banda, celibe, non è vincolato da limiti di età per contrarre matrimonio.

Art. 19.
Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto secondo.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede della legione allievi e viceversa.

Art. 20.
Documentazione da produrre

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria finale saranno invitati a far pervenire al comando della legione allievi della guardia di finanza, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati «abile arruolato», il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

f) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai concorrenti i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nella Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *g*) ed *h*), da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3 (quarto comma).

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal comando della legione allievi della guardia di finanza nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1977

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1977
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 109

ALLEGATO 1

Al comando della legione allievi della guardia di finanza - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . . . nato il (giorno, mese, anno) . . . . a . . . . (provincia di . . . .) residente a . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiede l'ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di trovarsi nella posizione militare di (3) . . . .;

di appartenere al distretto militare di . . . . (oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . . . .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (4).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (5) . . . .

Precisa che la propria famiglia risiede a . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . n. . . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo . . . .

Allega alla presente il nulla osta della competente autorità militare (per i concorrenti che sono tenuti a produrlo) ed i seguenti titoli, diplomi e attestati (6) . . . .

Data, ...

Il concorrente . . . . . .

(1) Cognome e nome (se scritto a mano in stampatello).
(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(3) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'Arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.
(4) I candidati che siano incorsi in uno di detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.
(5) Veggasi art. 2 del bando di concorso.
(6) Ogni titolo che il candidato ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili).

(11150)

Concorsi, per esami, a posti nell'organizzazione strumentale della banda della guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, concernente la riforma del diritto di famiglia;

Ritenuto di dover indire concorsi per ricoprire i posti nell'organico della banda della guardia di finanza in atto vacanti o che si renderanno tali prima dell'epoca in cui i concorsi stessi saranno ultimati;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, separati per ciascuna parte e suddivisione di parte, per ricoprire i sottoindicati posti nell'organizzazione strumentale della banda della guardia di finanza:

Prime parti A:

1° flauto	posti 1
1° saxofono soprano in sib	» 1
1° flicorno sopranino in mib	» 1
1° flicorno soprano in sib	» 1
1° flicorno tenore in sib	» 1
1° flicorno basso in sib	» 1

Seconde parti A:

1° clarinetto soprano in sib n. 2 bis	» 1
1° saxofono baritono in mib	» 1
2ª tromba in sib (acuto) (con l'obbligo del trombino in fa)	» 1
1° flicorno contralto in mib	» 1

Prime parti B:

1° clarinetto contralto in mib	» 1
1° saxofono contralto in mib	» 1
2° flicorno sopranino in mib (con l'obbligo del solista)	» 1

Seconde parti B:

contrabbasso ad ancia	posti 1
2ª tromba in fa o mib	» 1
2° trombone tenore	» 1
trombone basso in fa	» 1
2° flicorno basso in sib	» 1
2° flicorno contrabbasso in sib	» 1

Terze parti A:

2° fagotto	» 1
4° corno	» 1

Terze parti B:

3° clarinetto basso in sib (con l'obbligo del clarinetto contrabbasso in sib)	» 1
4ª tromba in sib acuto	» 1
2ª tromba in sib basso	» 1
trombone contrabbasso in sib	» 1
4° flicorno soprano in sib	» 1
2° flicorno basso grave in fa	» 1

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 30°. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai concorsi regolati dal presente decreto.

I concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza debbono inoltre:

essere in possesso del certificato dal quale risulti che abbiano superato gli esami finali della 5ª classe elementare;

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

ottenere, se minorenne, atto di assenso di entrambi i genitori o, in mancanza di questi, della persona che esercita la tutela. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati minorenni che non siano già militari in servizio nelle Forze armate o nei Corpi di polizia;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al comando della legione allievi della guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma.

I concorrenti appartenenti alla guardia di finanza devono redigere la domanda di ammissione su carta semplice e anche essi devono farla pervenire direttamente al comando suddetto, dandone però contemporanea comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata o di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte oltre il termine di cui sopra saranno considerate non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda.
(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) posizione nei riguardi del servizio militare;

g) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

h) la parte e lo strumento per i quali intende concorrere. E' consentito concorrere per più di uno strumento presentando distinte e separate domande, unica rimanendo la documentazione;

i) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al comando della legione allievi della guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

I concorrenti che sono tenuti a produrli devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto da entrambi i genitori o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco del comune di residenza o da chi ne è da questi delegato ovvero convalidato da un notaio;

nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il comando generale della guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando della legione allievi della guardia di finanza provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella guardia di finanza di un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici fino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.

Commissioni

Con determinazione del comandante generale della guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza;

b) la commissione giudicatrice per la valutazione delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 7.

Ammissione ai concorsi

Il comandante generale della guardia di finanza ammette ai singoli concorsi i candidati che ne hanno titolo.

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che giudicasse non meritevole di ottenere la nomina a sottufficiale, appuntato o finanziere della guardia di finanza.

Art. 8.

Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella guardia di finanza, da parte della commissione di cui alla lettera *a)* del precedente art. 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.

Prove di esame

I candidati giudicati idonei nella visita medica e quelli già in servizio nella guardia di finanza, ammessi al concorso, devono sostenere le seguenti prove di esame:

1) per i concorrenti delle prime e seconde parti A e B:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di un pezzo da concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo;

2) per i concorrenti delle terze parti A e B:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di un pezzo da concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione.

Art. 10.

Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La visita medica avrà luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma, a far tempo dal giorno 6 marzo 1978 e con inizio alle ore 9 di ciascun giorno.

I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione della eventuale esclusione dal concorso dovranno presentarsi alla visita medica anche se non riceveranno l'apposito invito.

Le prove di esame avranno luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 11.

Valutazione delle prove e formazione delle graduatorie

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni candidato, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame il candidato che riporta in ciascuna prova un punteggio di merito non inferiore a 12/20.

La commissione, sulla base della somma delle medie attribuite ai concorrenti per ogni singola prova, forma la graduatoria degli idonei, distintamente per ogni concorso.

In ciascun concorso, a parità di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 882, e quelle contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

I candidati primi classificati in più concorsi saranno invitati a presentare domanda di opzione per la parte e lo strumento prescelti (veggasi modello allegato 2) entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione. Non verificandosi tale opzione, la scelta sarà fatta dal Ministro per le finanze su proposta motivata del comandante generale della guardia di finanza.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori dei concorsi

Con proprio decreto sono approvate le graduatorie relative ai singoli concorsi e i concorrenti primi classificati sono dichiarati vincitori dei concorsi medesimi.

In caso di rinunzia dei primi classificati sono dichiarati vincitori, seguendo l'ordine delle singole graduatorie, i concorrenti risultati idonei.

I vincitori dei concorsi sono nominati vice brigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti all'esperimento di cui all'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 13.

Matrimonio

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda, celibi, possono contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza.

Art. 14.

Stato e avanzamento

Lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali, appuntati e finanzieri musicanti, sono disciplinati dal titolo III, capo II, e dal titolo IV, capo II, della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 15.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto secondo.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede della legione allievi e viceversa.

Art. 16.

Documentazione da produrre

I candidati collocati utilmente nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire al comando della legione allievi della guardia di finanza, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati « abile arruolato », il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) titolo di studio in originale o in copia autentica in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

g) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

h) eventuale domanda di opzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per concorsi diversi da quelli regolati dal presente decreto.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nella Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *f*), da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3 (quarto comma).

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal comando della legione allievi della guardia di finanza nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1977

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1977
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 110

ALLEGATO 1

Al comando della legione allievi della guardia di finanza - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per musicante della banda della guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . nato il (giorno, mese, anno) . . . . a . . (provincia di . . . .) residente a . . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede l'ammissione al concorso per musicante della banda della guardia di finanza.

Desidera sostenere le prove per le (2) . . . . e per il seguente strumento (3) . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del titolo di studio di . . conseguito presso . . .;

di trovarsi nella posizione militare di (5) . .;

di appartenere al distretto militare di . . . (oppure iscritto nelle liste di leva del comune di .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (6).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (7)

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . (provincia di . .) in via . . n. . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo . . .

Allega alla presente i seguenti documenti (8):

atto di assenso;

nulla osta della competente autorità militare.

Data, .

Il candidato .

---

(1) Cognome e nome (se scritto a mano in stampatello).

(2) Parti per le quali si concorre (esempio: prime parti A . .).

(3) Strumento per il quale si concorre. Deve essere trascritta integralmente la denominazione riportata nel bando (esempio: 1° saxofono soprano in sib).

(4) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'Arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(6) I candidati che siano incorsi in uno dei detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.

(7) Veggasi art. 2 del bando.

(8) Soltanto per i candidati che sono tenuti a produrli a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

Al comando della legione allievi della guardia di finanza - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA

OGGETTO: Domanda di opzione.

Il sottoscritto (1) . . nato a . il . . residente a . . avendo conseguito l'idoneità in più concorsi per la nomina a musicante della banda della guardia di finanza, dichiara di optare per quello relativo alle (2) . . e per lo strumento (3) . .

Data, .

Firma del candidato . . .

---

(1) Cognome e nome

(2) Parti per le quali si desidera optare (es.: prime parti A).

(3) Strumento per il quale si desidera optare (indicare la esatta denominazione riportata nel bando).

(11151)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 190 dell'8 gennaio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1974;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice d'esame;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale del 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

E' costituita la commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1974 così come di seguito indicata:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano.

Componenti:

Menini dott. Ermes, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

Ruberto dott. Mario, medico provinciale di Pavia;

D'Incerti Bonini prof. Luigi, primario dell'ospedale maggiore Ca' Granda di Milano;

Marino prof. Vito, primario ostetrico dell'ospedale di Vaprio d'Adda (Milano);

De Franceschi Irma, ostetrica condotta nel comune di Ossago.

Segretario:

Bottini dott.ssa Lia, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

Milano, addì 20 luglio 1977

p. Il presidente
Il dirigente l'ufficio medico provinciale
EBOLI

(11038)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Lecco

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 100.SA/CO in data 6 settembre 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Lecco;

Considerato doversi provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalla giunta comunale interessata e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Considerato che il posto messo a concorso col bando di cui in epigrafe è contenuto entro i limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il decreto di delega n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

Fara prof. Gaetano Maria, professore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano;

Polli prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Milano;

Piantieri dott. Guerino, medico provinciale, fecente funzioni, di Varese;

Ferruccio dott. Ceresa, ufficiale sanitario del consorzio di Oggiono-Annone Brianza.

Segretario:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Como, del comune interessato e della prefettura di Como.

Como, addì 3 agosto 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
URSO

(11153)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani

Con decreto 28 settembre 1977, n. 2649, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ufficiale sanitario di Campobello di Mazara, Gibellina, Partanna, Poggioreale e Vita.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 10 gennaio 1978.

(10827)

OSPEDALE PER LE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(11159)

OSPEDALE CIVILE DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(11156)

OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo addetto alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo addetto alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Volta Mantovana (Mantova).

(11166)

OSPEDALE CIVILE « G. GIAMBALVO » DI MENFI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Menfi (Agrigento).

(11160)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(11161)

OSPEDALE « ALDI MAI » DI MANCIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Manciano (Grosseto).

(11128)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Manciano (Grosseto).

(11129)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI VENTIMIGLIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(11130)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente chirurgo (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(11131)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(11162)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì)

(11163)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ALBENGA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(11164)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorso ad un posto di aiuto del centro antidiabetico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro antidiabetico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

(11165)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona.

(11157)

OSPEDALE CIVILE DI AGORDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agordo (Belluno).

(11167)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Faenza (Ravenna).

(11257)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(11124)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione dell'ente in Venezia-Lido.

(11158)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale civile, a:

un posto di primario di dermosifilopatia;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(11168)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° giugno 1977, n. 24.

Sostituzione del regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 17 febbraio 1966, n. 2, 25 maggio 1968, n. 8, nonchè delle leggi provinciali 13 luglio 1971, n. 9, 20 agosto 1972, n. 15 e 7 ottobre 1974, n. 15, contenenti agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 2 agosto* 1977)

IL PESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 1976, n. 29, contenente il regolamento di esecuzione delle leggi provinciali citate in epigrafe;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 16 maggio 1977, n. 2948, circa la sostituzione del regolamento citato;

In esecuzione di detta delibera;

Decreta:

Il regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 17 febbraio 1966, n. 2, 25 maggio 1968, n. 8, nonchè delle leggi provinciali 13 luglio 1971, n. 9, 20 agosto 1972, n. 15 e 7 ottobre 1974, n. 15, viene sostituito dal nuovo regolamento nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 1° giugno 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1977
Registro n. 3, *foglio n.* 159

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

delle leggi provinciali del 17 *febbraio* 1966, *n.* 2, *del* 25 *maggio* 1968, *n.* 8, *nonchè delle leggi provinciali del* 13 *luglio* 1971, *n.* 9, *del* 20 *agosto* 1972, *n.* 15 *e del* 7 *ottobre* 1974, *n.* 15, *contenenti agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.*

Art. 1.

Per gli alloggi costruiti e da acquistare con le agevolazioni provinciali di cui alle leggi provinciali del 17 febbraio 1966, n. 2, del 25 maggio 1968, n. 8, nonchè delle leggi provinciali del 13 luglio 1971, n. 9, del 20 agosto 1972, n. 15 e del 7 ottobre 1974, n. 15, il prezzo massimo d'acquisto a metro quadrato di superficie, incluso il costo dell'area, è stabilito per l'intero territorio della provincia in L. 420.000 al mq, nonché in lire 2.400.000 per l'acquisto di una autorimessa come accessorio dell'alloggio stesso, fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Per gli alloggi da costruire con le agevolazioni provinciali di cui alle leggi provinciali n. 2 del 17 febbraio 1966, n. 8, del 13 luglio 1968, nonchè delle leggi provinciali del 13 luglio 1971, n. 9, del 20 agosto 1972, n. 15 e del 7 ottobre 1974, n. 15, il prezzo massimo a metro cubo, escluso il costo dell'area e le spese generali, è stabilito:

a) in L. 58.000 al mc per la località in fondovalle da Salorno a Lagundo, compreso l'Oltradige, nonché da Bolzano a Varna;

b) in L. 62.000 al mc per le rimanenti località della provincia, fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

L'incidenza del costo dell'area e delle spese generali sul prezzo a metro cubo fissato al precedente art. 2 è determinata nella misura del 20 per cento.

Art. 4.

Il volume vuoto per pieno ai fini dell'applicazione dei prezzi massimi di cui all'art. 2 va calcolato nel modo seguente e cioè dal piano di calpestio della cantina alla banchina, al quale va aggiunto la parete del sottotetto effettivamente adibita ad uso abitazione.

Art. 5.

Per gli alloggi da costruire con le agevolazioni della legge provinciale del 20 agosto 1972, n. 15, art. 2, lettera *A*) e lettera *B*), il prezzo massimo per vano, escluso il costo dell'area e le spese generali, è stabilito:

a) in L. 5.000.000 per vano legale per le località di fondovalle da Salorno a Lagundo, compreso l'Oltradige, nonché da Bolzano a Varna;

b) in L. 5.500.000 per vano legale per le rimanenti località della provincia.

Art. 6.

I prezzi massimi stabiliti per mc e per vano legale di cui all'art. 5 del presente regolamento possono essere aumentati in casi particolari (difficoltà di costruzione, di trasporto e simili) del 10 per cento.

(10584)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 giugno 1977, n. 25.

Modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 2 agosto* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 11 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sostituito con l'art. 5 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 11;

Visto il secondo comma dell'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, modificato con legge provinciale 2 febbraio 1962, n. 2, nel testo sostituito dall'art. 31 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;

Visti i decreti del 25 agosto 1964, n. 45, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1964, registro n. 1, foglio n. 19, del 10 maggio 1967, n. 34, registrato il 31 maggio 1967, registro n. 1, foglio n. 25, del 28 dicembre 1972, n. 33, registrato il 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 3, del 23 aprile 1974, n. 36, registrato l'8 maggio 1974, registro n. 1, foglio n. 23 del 1° agosto 1974, n. 57, registrato il 26 agosto 1974, registro n. 1, foglio n. 48, del 1° aprile 1975, n. 149/P, registrato l'11 giugno 1975, registro n. 1, foglio n. 24, del 24 marzo 1976, n. 18, registrato il 9 aprile 1976, registro n. 4/P, foglio n. 65 e del 20 aprile 1976, n. 24, registrato il 17 maggio 1976, registro n. 5/P, foglio n. 79;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 7 aprile 1977;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 29 aprile 1977;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

Sono emanate le modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano, decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1972, n. 33, registrato il 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 3, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il riordinamento entra in vigore con effetto dal 1° maggio 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 8 giugno 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1977
Registro n. 3, *foglio n.* 160

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18, aggiunto al primo comma dell'art. 1 del regolamento sul trattamento di missione, di cui al decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1972, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, in seguito indicato quale « regolamento missioni », viene sostituito dal seguente:

« Per missioni compiute in giorni festivi o non lavorativi di durata inferiore a 4 ore, spetta comunque un compenso complessivo non inferiore a L. 4000 oltre al recupero del tempo effettivamente trascorso in missione per i soli giorni festivi ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 1 del « regolamento missioni », è sostituito dal seguente:

« Per missioni di durata inferiore a 24 ore spettano i seguenti compensi orari:

a) *giorni feriali*:

dalle ore 8 alle ore 18: L. 500 all'ora;
dalle ore 18 alle ore 8: L. 1000 all'ora;

b) *giorni festivi* (legge 27 maggio 1949, n. 260):

dalle ore 8 alle ore 18: L. 1000 all'ora più recupero;
dalle ore 18 alle ore 8: L. 1500 all'ora più recupero;

c) *giorni non lavorativi, eclusi quelli elencati alla lettera* b):

dalle ore 8 alle ore 18:
L. 800 all'ora più recupero, ovvero,
L. 1200 all'ora senza recupero;

dalle ore 18 alle ore 8:
L. 1000 all'ora più recupero, ovvero,
L. 1500 all'ora senza recupero.

Art. 3.

Il sesto comma dell'art. 1 del « regolamento missioni », sostituito nel testo dall'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il recupero deve essere effettuato entro trenta giorni in altro giorno feriale ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 2 del regolamento di missione e aggiunto il seguente:

« Per missioni di durata inferiore alle 24 ore al personale cantoniere ed al personale ausiliario comunque addetto al servizio stradale, comandato entro il territorio della Regione in missione fuori la circoscrizione al medesimo assegnata, spetta il compenso orario di cui al precedente punto 2 (lettere *a*), *b*) e *c*) del presente decreto, stabilito per il rimanente personale provinciale ».

Art. 5.

Al quarto comma del predetto art. 2 del regolamento di missione, è tolta la frase « L'indennità di pernottamento è fissata in L. 1800 ».

(10585)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 giugno 1977, n. 27.

Regolamento per la gestione in economia del servizio di trasporto per mezzo della funivia « Bolzano-S. Genesio ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 2 *agosto* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14, concernente « Assunzione diretta dell'esercizio dell'impianto funiviario sulla linea San Genesio-Bolzano da parte dell'amministrazione provinciale »;

Ravvisata la necessità di emanare norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 6 della citata legge provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 20 giugno 1977, n. 3911, concernente l'approvazione del regolamento per la gestione in economia del servizio di trasporto per mezzo della funivia « Bolzano-S. Genesio »;

Visti gli articoli 8, punto 19, e 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento per la gestione in economia del servizio di trasporto per mezzo della funivia « Bolzano-S. Genesio ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 21 giugno 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1977
Registro n. 3, *foglio n.* 158

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER MEZZO DELLA FUNIVIA « BOLZANO-S. GENESIO ».

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14, tutti i servizi, gli acquisti ed i lavori, compresi gli studi ed altre prestazioni professionali per la progettazione e l'esecuzione degli stessi connessi con la gestione del trasporto pubblico di persone e cose sulla linea San Genesio-Bolzano, realizzata mediante una funivia bifune, vengono eseguiti in economia tramite un funzionario delegato da nominarsi con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 2.

Il funzionario delegato provvede:

a) a predisporre le previsioni di spesa concernenti la gestione del servizio di cui al precedente art. 1 entro i limiti dei fondi stanziati a tale scopo nel bilancio di previsione della provincia, sottoponendole all'approvazione dell'assessore competente;

b) ad ordinare e pagare le spese previste al precedente punto *a*);

c) a riscuotere almeno ogni cinque giorni le somme introitate dal personale addetto all'impianto, autorizzato dal competente assessore alla vendita dei biglietti di viaggio, con l'obbligo del relativo versamento presso la tesoreria della provincia da farsi improrogabilmente entro il giorno lavorativo successivo.

Art. 3.

I lavori di manutenzione della funivia e degli stabili ad essa annessi da farsi in economia, su proposta del tecnico responsabile e sentito l'ufficio trasporti, si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi;
c) in ambedue i modi.

Il modo di esecuzione in amministrazione diretta o per cottimi è stabilito dall'assessore ai trasporti. Per la scelta del cottimista l'assessore può prescrivere l'esperimento di una gara ufficiosa.

Per l'esecuzione dei lavori da eseguire in economia con il sistema del cottimo, il funzionario delegato, sotto la sua responsabilità ed alle migliori condizioni conseguibili, stabilisce accordi con le ditte di fiducia ed idonee per competenza, tanto per i lavori che per le sommistrazioni. Il relativo atto è stipulato dal funzionario delegato ed il cottimista.

Per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in economia col sistema dell'amministrazione diretta, il funzionario delegato si procura direttamente ed impiega gli operai, i materiali, i mezzi d'opera e quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori.

Art. 4.

Alla contabilizzazione ed alla documentazione delle spese relative a lavori e forniture in economia si provvede come segue:

a) se eseguiti in amministrazione diretta: in base alle liste paga mensili per quanto riguarda le spese per la manodopera ed in base alle note e fatture di spesa per quanto riguarda le provviste di materiali ed i noli di mezzi d'opera;

b) se eseguiti per cottimi: con registrazione delle risultanze delle spese su appositi registri.

Ad avvenuta ultimazione di ogni lavoro e fornitura effettuata in economia, il funzionario delegato compila un documento rendiconto finale delle spese corredato da un certificato con il quale il tecnico responsabile attesti la regolare esecuzione dell'opera.

Art. 5.

L'amministrazione del personale di cui alla legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14, art. 6, terzo comma, lettera *b*), è attribuita all'ufficio personale della provincia che vi provvederà secondo le norme del rispettivo contratto di lavoro.

Art. 6.

Il funzionario delegato, in caso di sua assenza o impedimento, può, sotto la propria responsabilità, conferire incarico ad altro funzionario, nominato con deliberazione della giunta provinciale, di continuare l'emissione degli ordinativi e dei buoni sugli ordini di accreditamento a lui intestato in sua vece e per suo conto.

Tale incarico, deve risultare da apposita dichiarazione da redigersi in triplice esemplare dei quali uno va trasmesso alla tesoreria della provincia, uno alla Corte dei conti ed uno alla ragioneria della provincia ed ha valore fino a quando non venga revocato seguendo la stessa procedura.

Art. 7.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano le altre norme vigenti in materia di contabilità.

Il presente regolamento entra in vigore col 1° luglio 1977.

(10586)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: « Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi ».

(*Pubblicato nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 6 *settembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, concernente: « Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi »;

Vista la delibera della giunta provinciale del 9 maggio 1977, n. 2866, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61;

Visti gli articoli 8 e 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: « Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 28 giugno 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1977
Registro n. 4, *foglio n.* 125

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: « Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi ».

Art. 1.

La legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: « Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi », è indicata nel presente regolamento con la denominazione di « legge provinciale ».

Art. 2.

Classificazione, provenienza e composizione dei rifiuti di cui all'art. 2 della legge provinciale

2.1. Si definiscono rifiuti *urbani interni* quelli aventi la provenienza di cui alla successiva lettera *a*) purchè abbiano la composizione di cui alla successiva lettera *b*):

a) *Provenienza*:

abitazioni di qualsiasi tipo;
alberghi, ristoranti e bar;
campeggi;
edifici pubblici;
scuole ed istituti di insegnamento;
fabbricati per uffici;
negozi all'ingrosso ed al dettaglio;
fiere e mercati;
parcheggi, cortili, giardini, aiuole, piazzali recintati e pertinenti le voci sopraindicate;
qualsiasi altro edificio o sue pertinenze, per la parte che produce rifiuti con composizione di cui alla successiva lettera *b*), con esclusione degli ospedali e dei luoghi di cura.

b) *Composizione*:

rifiuti di cucina e di tavola;
carta, cartone, legno, plastica, tessuti, stracci, cuoio, gomma;
scatole di prodotti conservati e metalli;
vetri, bottiglie, ceramiche, cocci e simili;
materiali di risulta dalla spazzatura degli edifici;
residui della combustione del carbone, del legno e di altri combustibili usati per la cucina ed il riscaldamento, purchè estinti.

2.2. Si definiscono rifiuti *urbani esterni* quelli provenienti dalle aree e dai luoghi di uso pubblico elencati alla successiva voce *c*), purchè abbiano la composizione di cui alla successiva voce *d*);

c) *Provenienza*:

strade in generale, marciapiedi ed aree di parcheggio;
giardini ed aiuole pubbliche;
campi-gioco ed attrezzature sportive all'aperto;
spiagge.

d) *Composizione*:

materiale di risulta dalla spazzatura e pulizia;
carta, cartone, legno, plastica, tessuti, stracci, cuoio, gomma;
erba, foglie e residui di giardinaggio;
bottiglie ed altri recipienti;
rottami metallici;
simili.

2.3. Con riferimento alla classificazione di cui all'art. 2, lettera *a*) della legge provinciale, vengono assimilati ai rifiuti urbani tutti quelli provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali o agricole, aventi la composizione di cui al presente art. 2, comma primo, lettera *b*), purchè:

non siano contaminati, neppure in tracce, da sostanze che, avuto riguardo alle modalità di raccolta, trasporto e smaltimento, possano presentare pericolo per gli addetti al servizio, per terzi e loro pertinenze, per gli automezzi di raccolta, per gli impianti;

non eccedano in quantità la normale produzione di rifiuti domestici provenienti da un'eguale superficie abitativa.

2.4. Con riferimento alla classificazione di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge provinciale, si definisce ingombrante qualsiasi rifiuto che non può essere conferito nei contenitori normotipo del pubblico servizio di raccolta.

2.5. Con riferimento alla classificazione di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge provinciale, si definisce speciale qualsiasi rifiuto che non rientri nell'elencazione di cui al presente art. 2, commi terzo e quarto del presente regolamento.

Art. 3.

Possibilità di scarichi di rifiuti in fognatura limiti e criteri di cui all'art. 3 della legge provinciale

3.1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 3, lettera *c*), della legge provinciale, si precisa che al divieto di effettuare scarichi di rifiuti nella rete di fognatura, è ammessa deroga in casi eccezionali o quando sussistano particolari impedimenti o difficoltà ad un regolare servizio di asporto dei rifiuti, ciò comunque limitatamente ai rifiuti organici dell'alimentazione, previa frantumazione negli appositi tritarifiuti.

Tale deroga è subordinata all'autorizzazione da parte dello assessore competente su conforme parere della seconda sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali e solo nei casi in cui le caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto di depurazione lo consentano.

3.2. Può essere ammesso altresì lo scarico in fognatura di fanghi liquidi provenienti da impianti depurativi o spurgo di pozzi neri a condizione che ciò non comporti alcuna alterazione ne in fognatura, nè nell'impianto di depurazione finale. Nell'atto di autorizzazione da parte dell'assessore provinciale competente, su conforme parere della seconda sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, saranno inoltre definite le modalità, i tempi ed i luoghi dello scarico.

Art. 4.

Delimitazione del servizio di raccolta relativo ai rifiuti urbani di cui all'art. 4 della legge provinciale

4.1. Il servizio della raccolta al quale sono tenuti a provvedere i comuni ed i loro consorzi viene esteso:

a) a tutte le zone residenziali e produttive come definite nel primo comma dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, rispettivamente nell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1973, n. 2, e come tali delimitate dai relativi piani urbanistici comunali, e comunque a tutte le case di abitazione distanti meno di 500 m, linea di strada, dalle zone stesse;

b) a tutti gli aggruppamenti di edifici che consistano di almeno cinque case di abitazione o di alberghi, intendendo per aggruppamento un insediamento i cui edifici distano non più di 25 m, linea di strada, l'uno dall'altro e purchè il punto di raccolta sia servito da strada statale, provinciale o comunale, definita ai sensi di legge;

c) a tutte le case di abitazione ed alberghi sparsi lungo il percorso dei mezzi di trasporto dei rifiuti urbani, purchè il punto di raccolta sia disposto sulla strada di percorso.

Art. 5.

Criteri e disposizioni relative alla cernita dei rifiuti urbani, caratteristiche dei contenitori, dei locali di raccolta e dei mezzi di trasporto; periodicità della raccolta e del travaso dei rifiuti, di cui all'art. 5 della legge provinciale.

5.1. I comuni o i loro consorzi possono disporre la raccolta differenziata della carta, degli stracci, dei metalli e dei vetri compresi nei rifiuti urbani, da avviare separatamente al riciclo.

Analogamente gli enti sopraddetti possono autorizzare singoli privati a raccogliere carta, stracci, foglie ed altri residui vegetali, vetri e metalli, purchè essi vengano tenuti separati, fino dal momento del loro deposito, dal resto dei rifiuti.

Dalla raccolta differenziata, sia pubblica che privata, sono esclusi carta, vetri, metalli che siano imbrattati da materiale putrescibile o velenoso.

In nessun caso è ammessa, in fase di raccolta, la cernita di materiali dall'insieme dei rifiuti.

5.2. I contenitori normotipo da utilizzarsi per la raccolta dei rifiuti urbani, dovranno soddisfare alle seguenti prescrizioni:

a) quando trattasi di bidoni o container, essi possono essere sia in metallo che in materiale plastico.

Devono in ogni caso essere realizzati in materiale non soggetto a corrosione o ad imbrattamento ed essere facilmente lavabili.

Ogni contenitore deve possedere un idoneo coperchio facilmente apribile, che può essere anche in gomma.

Il lavaggio dei contenitori deve essere effettuato, di norma, a cura dell'utente, con frequenza e modalità da definire nei regolamenti locali, tali da rimuovere qualsiasi causa di odori ed inconvenienti igienici, mediante l'uso di detersivi appropriati e disinfettanti.

Se i contenitori vengono rivestiti internamente con fogli protettivi, che evitano il diretto contatto dei rifiuti con le pareti ed il fondo, la frequenza e le modalità del lavaggio, potranno essere convenientemente ridotte.

I comuni o loro consorzi possono stabilire convenzioni particolari con gli utenti, per disporre un servizio pubblico di lavaggio dei contenitori normotipo;

b) quando trattasi di sacchi a perdere, essi possono essere sia in carta che in materiale plastico.

In ogni caso è escluso l'uso del polivinilcloruro (PVC) o di qualsiasi altro materiale che dia prodotti di combustione tossici o dannosi all'impianto, qualora lo smaltimento finale preveda l'incenerimento dei rifiuti.

I sacchi devono essere di spessore e resistenza tali da evitare rotture, in condizioni di totale riempimento con normali rifiuti non taglienti.

Quando il sacco viene depositato al suolo esso deve essere chiuso a cura degli utenti, in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di rifiuti.

Quando il sacco viene inserito in trespolo portasacchi, quest'ultimo deve essere dotato di idoneo coperchio.

5.3. I locali interni destinati a raccogliere i rifiuti devono avere le caratteristiche seguenti:

superficie non inferiore ai 2 m^2;

altezza non inferiore ai 2 m;

porta di accesso di tipo stagno, di dimensioni minime di 0,80 × 1,80 m, con apertura verso l'esterno;

pavimento e pareti rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabili;

essere dotati di canna di esalazione di diametro non inferiore ai 10 cm, che termini sopra il tetto dello stabile;

essere dotati di bocchetta d'acqua e di pozzetto di scarico;

essere ubicati a distanza non superiore ai 30 m dal punto di sosta dell'autocarro addetto alla raccolta; l'itinerario di collegamento deve essere percorribile dai carrelli a ruota utilizzati dal servizio di raccolta e non avere pendenze superiori al 25 per cento.

I regolamenti locali possono modificare alcune delle prescrizioni sopra elencate, quando le dimensioni dei contenitori o le caratteristiche del servizio lo richiedono.

Restano comunque fissi i valori minimi sopracitati.

All'interno dei locali non possono essere depositati rifiuti che non siano già stati immessi nei contenitori normotipo.

Nel caso di raccolta differenziata le dimensioni dei locali dovranno essere adeguate all'entità dell'accumulo ed alla frequenza dell'asporto dei materiali da recuperare.

5.4. Gli spazi esterni destinati al deposito dei rifiuti, quando non esiste il locale di cui al precedente comma, devono avere le stesse caratteristiche dei locali suddetti, per quanto riguarda superficie, pavimentazione ed accessibilità.

Su tali spazi, analogamente che per i locali, non possono essere depositati rifiuti che non siano immessi nei contenitori normotipo, anche nel caso di raccolta differenziata.

5.5. Quando fosse prevista l'utilizzazione della canna di caduta per il convogliamento dei rifiuti al locale di raccolta, essa deve avere le caratteristiche seguenti:

essere costituita da materiale impermeabile facilmente lavabile;

avere andamento verticale, con curve e raccordi ad ampio raggio;

avere sezione rotonda o con spigoli arrotondati, di diametro o di lato non inferiore a 20 cm;

terminare, con uguale sezione, sopra il tetto dello stabile;

essere dotata, ad ogni piano, di bocchette di immissione con doppio portello ubicate all'esterno delle abitazioni e ad almeno 40 cm dal pavimento;

confluire nell'apposito apparecchio disposto nel locale di raccolta che consente la diretta immissione dei rifiuti nel contenitore normotipo.

Il numero delle canne di caduta dovrà essere stabilito in modo che fra i turni di prelievo non siano necessari interventi per la sostituzione del contenitore. E' però ammessa l'installazione di canne di caduta a più contenitori.

5.6. Gli automezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti devono essere attrezzati in modo tale da ridurre al minimo disagi di ordine igienico e pericoli al personale di servizio, ed evitare in massimo grado la diffusione di rumori, polvere, odori e la dispersione dei rifiuti, durante le fasi di raccolta e trasporto.

Devono pertanto essere dotati di attrezzature che consentano la facile immissione dei rifiuti nel cassone, nonchè di mezzi di scarico e vuotatura rapidi ed agevoli.

Il cassone e tutte le parti mobili devono essere realizzate con materiali resistenti all'usura e non soggetti ad imbrattamento.

Quando si ricorra a mezzi ordinari, essi devono essere dotati di cassone con sponde tali da consentire la piena utilizzazione della capacità di carico.

Il livello dei rifiuti su tali automezzi non deve superare l'altezza delle sponde. Occorre inoltre disporre di teloni o di altre coperture, onde evitare qualsiasi disperdimento di rifiuti durante il percorso.

Al termine di ogni giornata tutti gli automezzi devono essere lavati con cura, nelle stagioni calde occorre inoltre provvedere al trattamento dei cassoni con disinfettanti.

Gli automezzi addetti al trasporto dei rifiuti non possono essere adibiti al trasporto di altri materiali, a meno che non siano stati preventivamente lavati ed efficacemente disinfettati.

In particolare gli automezzi dotati di dispositivi di compressione, devono possedere i seguenti requisiti:

gli organi di avanzamento e costipazione devono essere in grado di consentire il pieno sfruttamento della capacità di carico del mezzo;

il dispositivo di compressione, così come i meccanismi di caricamento devono poter essere azionati dal retro, con intervento manuale da parte del personale di servizio, onde evitare possibili rischi per lo stesso; per lo stesso motivo deve essere presente un dispositivo di blocco dei meccanismi di compressione e caricamento, ed un dispositivo di inversione del movimento, essi pure azionabili dal retro, con comandi manuali ad azione istantanea, a leva o a pulsante;

deve essere presente un segnale acustico nel posto di guida, azionabile dal retro, per poter avvertire il guidatore con rapidità, in qualsiasi circostanza;

nella cabina di guida inoltre, deve essere prevista l'installazione di un tachigrafo o analoga apparecchiatura di registrazione;

la bocca di carico deve essere di capacità e forma tali da poter accogliere i rifiuti direttamente sversativi, anche per svuotamento di contenitori o di cassoni di grandi dimensioni, senza che vi sia dispersione di rifiuti o di polvere all'esterno; analogamente la bocca di carico dovrà essere dotata di un sistema di chiusura, che deve essere utilizzato sempre durante le fasi di trasporto;

tutti i veicoli destinati a restare per determinati periodi fermi, col motore acceso e quindi tutti quelli destinati ad operare la raccolta dei rifiuti, devono predisporre l'uscita dei gas di scarico verso l'alto, in corrispondenza del tetto del veicolo.

5.7. La frequenza del servizio di raccolta non può, di norma, essere inferiore a due volte alla settimana.

Per i piccoli centri con difficoltà di collegamento, tale frequenza può essere stabilita in una volta alla settimana.

5.8. I centri di raccolta dei rifiuti, quando essi non facciano direttamente parte degli impianti di smaltimento o delle discariche controllate, devono avere le caratteristiche seguenti:

tutta l'area interessata al movimento dei mezzi ed al deposito dei contenitori deve essere adeguatamente pavimentata ed eventualmente recintata, qualora l'entità delle strutture fisse o mobili o altre ragioni, lo rendessero necessario;

l'area deve essere dotata di idoneo accesso carraio e di collegamento agevole alla viabilità ordinaria;

i contenitori normotipo da utilizzarsi nei centri di raccolta devono rispondere alle caratteristiche già precisate nel precedente secondo comma; quando vi siano attrezzature fisse come tramogge di raccolta o similari, queste devono essere dotate di dispositivi di svuotamento rapidi e sicuri; devono essere costruite in materiale resistente alla corrosione ed alla usura e facilmente lavabili; devono essere realizzati in struttura completamente chiusa, con bocca di carico tale da consentire l'agevole immissione dei rifiuti, anche da parte di veicoli con cassone ribaltabile; anche la bocca di carico deve poter essere chiusa con appositi portelli, che impediscano la fuoriuscita di polvere ed odori, nonchè, in caso di pioggia, l'ingresso di acqua nei rifiuti;

il lavaggio e la disinfezione dei contenitori devono essere effettuati a cura dell'ente che gestisce il servizio; nel caso di strutture fisse o comunque, quando il lavaggio viene effettuato sul posto, i relativi scarichi devono rispettare le disposizioni previste dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e relativo regolamento di esecuzione.

5.9. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la giunta provinciale provvederà con propria delibera a determinare le ulteriori caratteristiche tecniche ed estetiche (colori, iscrizioni, ecc.) dei contenitori normotipo da depositare sulle aree aperte al pubblico (strade, parchi e giardini, centri di raccolta, ecc.), le caratteristiche delle aree stesse e dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e di quanto altro riguardi il pubblico servizio.

Art. 6.

Smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 6 della legge provinciale

6.1. La potenzialità degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere calcolata in base alla produzione del momento, maggiorata dell'incremento previsto per almeno quindici anni, del bacino di produzione al servizio del quale l'impianto viene destinato. L'impianto sarà, in quanto possibile, progettato su almeno due unità; la realizzazione del progetto potrà essere programmata in fasi successive.

6.2. Gli impianti di smaltimento devono essere dotati di strade di accesso che consentano l'agevole transito dei mezzi addetti al servizio di raccolta o di trasferimento; il percorso dovrà essere tale da ridurre al minimo gli eventuali inconvenienti arrecati alla popolazione residente nelle zone circostanti.

6.3. Tutti gli impianti di smaltimento devono essere dotati di apparecchiature per la pesatura dei quantitativi di rifiuti conferiti.

6.4. La fossa di accumulo deve avere capacità sufficiente a contenere i rifiuti raccolti in non meno di tre giorni di produzione e deve essere conforme alle disposizioni contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sull'inquinamento atmosferico, e nel suo regolamento di esecuzione.

6.5. E' in ogni caso esclusa la cernita manuale.

6.6. Se il sistema di trattamento richiede l'uso di acqua dovrà essere previsto, per quanto possibile, il suo riciclo.

6.7. Quando lo smaltimento è previsto mediante incenerimento, totale o parziale, dovranno essere rispettate le norme previste dalla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e dal suo regolamento di esecuzione, ed inoltre le seguenti prescrizioni:

a) il contenuto di incombusti nelle scorie non deve superare globalmente il 4 % del loro peso totale e deve risultare inferiore al 2 % per quanto riguarda gli incombusti putrescibili;

b) il calore prodotto dall'incenerimento quando la potenzialità e l'ubicazione dell'impianto rendano economicamente conveniente la sua utilizzazione, dovrà essere recuperato, sia per uso tecnologico che per riscaldamento o/e, quando possibile, per produzione di energia elettrica.

6.8. Quando lo smaltimento è previsto mediante trasformazione in compost, dovranno essere rispettate le norme seguenti:

la scelta del terreno destinato al deposito ed alla eventuale fermentazione del prodotto e lo scarico delle acque meteoriche che siano state contaminate dal compost, devono avvenire in conformità a quanto prescritto dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e dal suo regolamento di esecuzione, per le attività di carattere industriale;

gli scarti della lavorazione debbono essere inceneriti o smaltiti sul terreno nelle discariche controllate.

6.9. Quando lo smaltimento è previsto con sistemi che consentano il recupero di parte dei materiali contenuti nei rifiuti, devono essere assicurate le migliori condizioni igieniche del ciclo operativo e dei prodotti ottenuti. Qualora venga prevista la produzione di mangimi zootecnici, devono essere rispettate le norme vigenti in materia.

6.10. Quando lo smaltimento è previsto mediante compattazione, i liquami scaricati nella fase di compressione dei rifiuti devono essere raccolti e trattati in conformità a quanto prescritto dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e dal suo regolamento di esecuzione, per le attività di carattere industriale.

6.11. Si definisce scarico controllato il metodo di smaltimento dei rifiuti solidi o semisolidi sul terreno, condotto secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti per la salute pubblica e che nel rispetto di tali esigenze, consentano la migliore utilizzazione della superficie a disposizione.

Con riferimento alle esigenze di sicurezza e di tutela contro l'inquinamento, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche ed ambientali, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge provinciale, dovranno essere rispettate le seguenti norme:

a) La realizzazione di una discarica controllata è vietata:

1) su pendii potenzialmente franosi salvo la realizzazione di opportune opere di sistemazione;

2) nei laghi, negli stagni, nei corsi d'acqua perenni, nei fossati e nelle cave con presenza d'acqua, nonchè nelle zone di inondazione ed esondazione di rivi, torrenti e fiumi ed in tutti gli altri casi previsti da leggi provinciali, a meno che non vengano predisposte adeguate opere di difesa contro le piene, le inondazioni e le infiltrazioni;

3) nella zona di rispetto dei punti di prelievo di acqua destinata prevalentemente ad uso potabile-domestico, definito dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63;

4) in tutte le zone dove lo scarico dei rifiuti viene espressamente vietato dalle vigenti leggi.

b) La realizzazione delle discariche controllate è ammessa:

1) in aree potenzialmente subsidenti (terreni comprensibili) solo previa verifica che i cedimenti temibili, in relazione alle caratteristiche meccaniche dei litotipo costituenti suolo e sottosuolo e sovraccarico dovuto ai rifiuti non rechino danno alle opere esistenti o previste;

2) per tempi limitati e definiti, in aree destinate a verde pubblico, per consentirne l'eventuale bonifica ed il recupero a parchi, giardini, ecc.;

3) nelle cave di sabbia, ghiaia, argilla ed a strati misti, asciutte, nelle cave di materiali litoidi e nelle coltivazioni minerarie esaurite, nonchè nelle zone di subsidenza (sprofondamento) dovuta a lavori minerari abbandonati, previo accertamento dell'effettivo esaurimento del giacimento e della cessazione di ogni valore economico anche futuro.

In tutte queste aree la discarica è ammissibile, senza opere di impermeabilizzazione, solo se le caratteristiche idrogeologiche e l'ubicazione della cava in relazione alla rete idrografica ed alle falde, sono tali da garantire che la velocità di inquinamento, dovuto all'infiltrazione di acqua piovana, di fondo o sorgiva attraverso il deposito, sia inferiore alla capacità depurativa del sottosuolo;

4) nelle linee di impluvio e nei rivi temporanei e sulle rive dei corsi d'acqua perenni, solo se i lineamenti geomorfologici ed idrologici sono tali da garantire la stabilità della discarica, e se le acque di infiltrazione non raggiungono il reticolo idrografico permanente e la falda, prima di aver subìto una sufficiente depurazione naturale;

5) nelle zone paludose che non hanno più utili qualità ecologiche, salvo controindicazioni di natura idrogeologica.

c) Risultano particolarmente adatti alla realizzazione della discarica:

1) i terreni di scarso valore agricolo, incoltivabili e improduttivi. Nella scelta va tenuto conto delle esigenze di ordine paesaggistico e delle caratteristiche idrogeologiche ed ambientali della zona;

2) le aree rimaste libere dopo la costruzione, l'allargamento o la rettifica delle strade, gli avvallamenti (buche, fossati) asciutti ed i pendii stabili, quando non esistano controindicazioni di natura idrogeologica, paesaggistica ed ecologica.

d) Per le aree di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), le acque di infiltrazione, inquinate dal contatto con i rifiuti, non debbono poter raggiungere, prima di aver subìto una sufficiente depurazione naturale, una falda utilizzata ad uso potabile.

L'entità delle infiltrazioni va comunque ridotta al minimo, disponendo opere di drenaggio e deviando i piccoli corsi d'acqua che eventualmente attraversano l'area prescelta. Nel caso sussista il pericolo di inquinamento di acque non ricettive di scarichi, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e del relativo regolamento di esecuzione, si devono adottare delle misure protettive, per impedire che l'acqua di percolazione possa raggiungere le suddette acque, quali l'impermeabilizzazione della discarica, la raccolta dell'acqua filtrata attraverso gli strati di rifiuti con un sistema di drenaggio ed allontanamento della stessa, prevedendone, se del caso, il riciclaggio mediante innaffiamento dei rifiuti, allo scopo di ripristinare l'umidità dello scarico.

La necessità di un trattamento di depurazione del percolato dipende esclusivamente dalla sua quantità e dal suo inquinamento; comunque lo smaltimento va effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e suo regolamento di esecuzione.

e) Nelle vicinanze dell'ubicazione della discarica deve essere disponibile materiale di copertura di natura omogenea, in grado di formare uno strato uniforme e tuttavia permeabile all'aria. Esso non deve contenere sostanze organiche in elevate percentuali, non deve screpolarsi nei mesi caldi, nè trasformarsi in fango nei periodi di pioggia. Particolarmente adatti risultano i materiali sabbiosi; da evitare quelli argillosi.

In mancanza di altro materiale idoneo, come materiale di copertura possono essere impiegati rifiuti solidi già mineralizzati, previa eliminazione delle parti più grossolane mediante vagliatura.

f) La scelta dei terreni per l'ubicazione sia delle discariche controllate, sia degli impianti di trattamento, va subordinata alla elaborazione di una relazione geologica ed idrogeologica, onde appurare se esistono pericoli per l'inquinamento delle acque superficiali, e/o profonde, e se sia possibile il reperimento di adatto materiale di copertura.

g) Nella scelta dell'area per la discarica e nella conduzione della stessa, deve essere tenuto in massimo conto il rispetto delle norme relative alla tutela del paesaggio.

In particolare dovranno essere evitate tutte le zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale. Durante la conduzione della discarica dovranno essere adottate idonee misure (terrapieni rinverditi, impianto di alberi o cespugli, ecc.) atte a togliere la diretta visuale dall'esterno sulla zona di scarico.

Particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione definitiva della discarica, che dovrà essere restituita all'ambiente opportunamente modellata e rinverdita.

h) I confini dello scarico non devono essere a meno di 200 m da zone residenziali o produttive.

i) Tutta l'area della discarica deve essere opportunamente recintata; l'accesso deve essere situato ad almeno 12 m dalla strada principale, essere realizzato con uno o più cancelli da chiudersi sempre in assenza del personale di sorveglianza.

Le strade interne al deposito devono essere rese transitabili in qualsiasi condizione, sistemandole con opportuno materiale, che dovrà essere sempre disponibile presso il deposito stesso.

l) Quando il deposito sia destinato ad essere utilizzato anche durante le ore di oscurità, l'entrata e le strade interne devono essere opportunamente illuminate.

m) Per impedire durante le fasi di scarico, la dispersione dei materiali più leggeri, come carta o plastica, devono essere impiegati degli schermi mobili, da disporre opportunamente sul fronte di scarico.

Essi dovranno essere in rete metallica di altezza minima di 3 m e con maglia di 50 mm al massimo.

n) Il personale addetto alla discarica deve poter disporre di adatti locali e servizi igienici e sanitari.

Per i mezzi mobili vanno previsti idonei ricoveri, nonchè attrezzature per la manutenzione ordinaria.

Deve essere disponibile e mantenuta in perfetta efficienza una dotazione di pronto soccorso, completa di presidi medici contro eventuali avvelenamenti da disinfestanti; gli addetti allo scarico devono essere istruiti sulle norme di primo intervento sanitario.

o) Occorre provvedere periodicamente al trattamento con disinfestanti del fronte di scarico, della superficie di ricoprimento appena ultimata, e delle zone interessate alla manovra degli automezzi. La frequenza di tali operazioni ed i periodi dell'anno in cui esse vanno condotte, devono essere stabiliti in funzione delle condizioni climatiche locali.

La derrattizzazione va eseguita secondo le prescrizioni stabilite dall'autorità sanitaria, da personale esperto, e deve interessare tutta l'area dello scarico.

p) Nell'ambito dello scarico deve essere impedito il deposito di scorie non completamente estinte; è inoltre vietato l'incenerimento di materiali di rifiuto di qualsiasi tipo.

Nell'eventualità che si verifichino incendi devono essere sempre disponibili mezzi di rapido intervento; a tale scopo occorre poter sempre disporre di una riserva facilmente accessibile di idoneo materiale di ricoprimento ed inoltre si dovrà disporre di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica o da un impianto autonomo ad uso antincendio.

q) Per il deposito, la sistemazione ed il costipamento dei rifiuti, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1) il terreno a disposizione per lo scarico va suddiviso in un certo numero di settori, ognuno dei quali deve essere completato, prima che si dia inizio ai lavori su un altro settore;

2) l'accesso allo scarico è consentito solamente a personale ed automezzi autorizzati. Lo scarico può essere anche concesso a terzi, limitatamente ad un orario stabilito, da esporre al cancello d'ingresso.

Lo scarico degli automezzi deve sempre essere effettuato sotto il controllo del personale responsabile;

3) i rifiuti scaricati vanno sistemati e costipati mediante opportuni mezzi meccanici, in strati, di altezza non superiore ai 2 m;

4) la scarpata laterale del deposito deve presentare pendenza inferiore ai 30° sull'orizzontale, quando si tratti di una sistemazione definitiva, ed inferiore ai 45° quando sia previsto l'ampliamento successivo dello scarico;

5) al termine di ogni giornata lavorativa tutte le superfici del deposito esposte all'atmosfera devono essere ricoperte con uno spessore di materiale inerte non inferiore ai 15 cm per il fronte di avanzamento e non inferiore ai 20 cm per le scarpate laterali e per la parte superiore del deposito;

6) il materiale di ricoprimento nella superficie piana del deposito deve essere livellato con cura, onde ridurre al minimo la formazione di pozze di acqua nei periodi di pioggia.

Alla superficie è anche opportuno assegnare una debole pendenza, almeno dell'uno per cento, che favorisca lo scorrimento delle acque meteoriche. Tutte le superfici devono essere ispezionate frequentemente, onde individuare spaccature e/o erosioni eventuali e ripristinare lo strato di copertura;

7) la costituzione dello strato finale, per quanto riguarda lo spessore e le caratteristiche sarà definita in funzione della utilizzazione successiva della discarica.

6.12. Nel caso di abitazioni agricole, non comprese nella delimitazione territoriale di cui all'art. 4 del presente regolamento, è ammesso lo scarico dei rifiuti in idonei depositi da ubicarsi, in quanto possibile, nelle prossimità delle abitazioni medesime, da realizzarsi secondo le prescrizioni di seguito indicate o, limitatamente per i rifiuti urbani classificati tali ai sensi del precedente art. 2, nei depositi di stallatico.

Nel caso di modesti insediamenti residenziali o di alberghi, costituiti da singoli immobili con volume non superiore a 2500 m³ e di rifugi alpini, sempre non compresi nella delimitazione territoriale di cui all'art. 4 del presente regolamento, è ammesso lo scarico dei rifiuti in idonei depositi da ubicarsi in prossimità degli insediamenti da realizzarsi secondo le prescrizioni di seguito indicate, solo nel caso in cui gli insediamenti stessi si trovino ad una distanza superiore ai 3 km, in linea di strada, comunque transitabile con autoveicoli, dal centro di raccolta o dall'impianto e deposito pubblico.

E' pure ammesso lo scarico di rifiuti urbani in idonei depositi come precedentemente indicato, in tutti i casi in cui gli insediamenti non compresi nella delimitazione territoriale di cui all'art. 4 del presente regolamento non siano serviti da una strada di accesso transitabile con autoveicoli.

In tutti gli altri casi è fatto obbligo agli interessati di trasportare i rifiuti ai centri di raccolta o agli impianti e depositi pubblici.

Le caratteristiche dei depositi come sopra autorizzati devono corrispondere alle norme generali previste per le discariche controllate di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*) del precedente undicesimo comma.

6.13. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi può essere concessa deroga, da parte dell'assessore provinciale competente, su conforme parere della terza sezione del comitato provinciale per la tutela della risorse naturali, qualora le discariche controllate o i depositi particolari, di cui sopra, abbiano carattere di urgenza e provvisorietà.

La deroga potrà essere concessa solo a tempo determinato e non può comunque riguardare le disposizioni concernenti la sicurezza per l'inquinamento delle acque e per l'igiene in generale.

Art. 7.

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti di cui all'art. 7 della legge provinciale

7.1. Le carcasse di veicoli e di elettrodomestici, cui vengono assimilati tutti gli altri oggetti ingombranti di struttura prevalentemente metallica, sempre che non costituiscano rifiuti speciali, sono asportati a cura dell'ufficio tutela risorse naturali della provincia, quando raggiungono una consistenza tale da rendere economico il trasporto o comunque con frequenza almeno semestrale.

7.2. Gli oggetti ingombranti di struttura non prevalentemente metallica, sempre che non costituiscano rifiuti speciali, sono avviati:

agli impianti di incenerimento, in quanto esistenti, purchè le dimensioni degli oggetti siano tali da consentire l'immissione, senza inconvenienti nella tramoggia di carico del forno o nella bocca di carico dell'eventuale frantumatore, e purchè siano prevalentemente costituiti da carte, cartone, legno, plastica, tessuti, stracci, cuoio, gomma e simili;

agli impianti di trasformazione in compost, in quanto esistenti, purchè le dimensioni degli oggetti siano tali da consentire l'immissione nelle linee di trasformazione e purchè siano prevalentemente costituiti da materiale organico o vegetale;

agli impianti di riciclaggio, in quanto esistenti, purchè le dimensioni degli oggetti siano tali da consentire l'immissione nelle linee dell'impianto e purchè la loro natura sia compatibile con i recuperi possibili.

In tutti gli altri casi, tali oggetti sono direttamente avviati a cura del detentore alla discarica controllata.

Art. 8.

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 8 della legge provinciale

8.1. I rifiuti solidi e semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, agricole o di altro genere possono depositarsi direttamente nelle discariche controllate purchè:

non siano costituiti o non contengano residui di sostanze infiammabili, esplosive o radioattive;

non siano prevalentemente costituiti da residui oleosi;

se costituiti da materiali voluminosi, non abbiano struttura tale da essere causa di fenomeni di assestamento anomalo rispetto a quanto di norma si verifica in uno scarico di rifiuti solidi urbani. Tale preclusione non sussiste per i rifiuti che, prima del loro deposito nella discarica, possono essere convenientemente ridotti di volume mediante le attrezzature disponibili presso la discarica;

se costituiti da carcasse di animali, da rifiuti della macellazione o da partite di cibo avariato, vengano scaricati sul fondo dello strato del deposito ed immediatamente ricoperti con rifiuti o materiale inerte di un consistente spessore;

se costituiti da fanghi prodotti nei trattamenti di depurazione delle acque di rifiuto, soddisfino ai requisiti del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63;

non inquinino le acque superficiali e sotterranee, nei casi dubbi l'accertamento al riguardo viene demandato all'ufficio tutela risorse naturali della provincia.

8.2. I rifiuti solidi o semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, agricole o di altro genere, possono essere avviati ad impianti di incenerimento, purchè:

abbiano un potere calorifico compatibile con le condizioni di esercizio dell'impianto;

non producano emissioni in quantità e con caratteristiche non conformi alle norme contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e nel relativo regolamento di esecuzione, e residui solidi non compatibili con lo smaltimento nella discarica come stabilito al precedente comma;

non determinino corrosioni, abrasioni o imbrattamenti nelle diverse parti dell'impianto di trattamento;

non siano costituiti da sostanze esplodenti, infiammabili o radioattive;

se costituiti da oggetti ingombranti, ottemperino alle prescrizioni dell'art. 7, secondo comma, del presente regolamento.

8.3. I rifiuti solidi e semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, agricole o di altro genere, possono essere avviati ad impianti di compostaggio, purchè:

non determinino abrasioni, corrosioni o imbrattamenti nelle diverse parti dell'impianto di trattamento;

non siano costituiti da sostanze oleose, infiammabili, esplodenti o radioattive;

se costituiti da oggetti ingombranti, ottemperino alle prescrizioni dell'art. 7, secondo comma, del presente regolamento;

non siano incompatibili con il ciclo tecnologico di compostaggio e di selezione.

8.4. I depositi di stallatico e liquami provenienti da stalle di allevamento non industrializzato devono uniformarsi alle prescrizioni della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 ed al relativo regolamento di esecuzione, nel caso che questi si trovino in zona di rispetto determinata ai sensi dell'art. 2 della stessa legge provinciale e del relativo regolamento di esecuzione. Lo adeguamento deve avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto del presidente della giunta provinciale con il quale è stata determinata la zona di rispetto.

Quando trattasi di depositi di stallatico e liquami provenienti da allevamenti industrializzati di bovini, equini, suini e pollame in generale, il progetto per l'adeguamento, così come quello relativo ad ogni nuovo deposito, deve essere trasmesso dal sindaco all'assessore provinciale competente, che si esprimera su conforme parere della terza sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

8.5. I rifiuti provenienti da ospedali, da istituti di prevenzione e cura e simili, devono essere inceneriti in forni appositamente costruiti in modo tale da garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di emissioni contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 e nel relativo regolamento di esecuzione.

Eventuali ceneri ed altri residui che si producono devono essere depositati in discariche controllate o smaltiti in impianti di compostaggio.

I relativi progetti devono essere presentati al sindaco del comune territorialmente interessato che li trasmette all'assessore provinciale competente; questo si esprime entro novanta giorni su conforme parere della terza sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

8.6. Per la scelta dell'ubicazione delle discariche dei materiali di risulta di cave, miniere, opere stradali, ferroviarie, ecc. valgono le limitazioni di cui all'art. 6, comma undicesimo, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del presente regolamento.

Nel caso in cui i rifiuti di cui sopra non siano idrosolubili e non contengano elevate percentuali di materiale a granulometria fine o di argilla, possono essere scaricati anche in fossi, avvallamenti e cave piene d'acqua e nelle zone da bonificare, sempre che non esistano controindicazioni idrogeologiche e paesaggistiche. Le granulometrie fini e l'argilla sono ammessi come riempimento delle cave d'argilla.

8.7. Le carogne di animali ed i residui di macellazione che non vengono utilizzati industrialmente devono essere inceneriti in forni appositamente costruiti in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 e nel relativo regolamento di esecuzione.

Eventuali ceneri ed altri residui che si producono devono essere depositati in discariche controllate o smaltiti in impianti di compostaggio.

I relativi progetti devono essere presentati al sindaco del comune territorialmente interessato che li trasmette all'assessore provinciale competente, su questi si esprime entro novanta giorni su conforme parere della terza sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

8.8. I fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque civili e delle acque di processi produttivi in quanto pretrattate, ed il materiale di spurgo dei pozzi neri devono essere depositati in discariche controllate o smaltiti in impianti di compostaggio, inceneriti in forni o usati come fertilizzanti dei terreni coltivati. Il contenuto di umidità dei fanghi deve corrispondere in ogni caso alle esigenze del metodo usato.

Per il trasporto dei fanghi e del materiale di spurgo è fatto obbligo di usare veicoli all'uopo attrezzati per evitare molestie alla popolazione.

8.9. Oli e residui di oli combustibili e di lubrificanti e sottoprodotti di oli minerali provenienti da autorimesse, officine, da disoleatori, complessi produttivi di ogni genere, come pure da impianti di riscaldamento in quanto non vengano sottoposti a processo di recupero, nonchè materiale impregnato di oli minerali e di loro sottoprodotti, devono essere depositati in cavità naturali o artificiali impermeabili osservando le prescrizioni di cui all'art. 8, comma tredicesimo, del presente regolamento o smaltiti in impianti speciali di incenerimento, i quali devono essere dotati di dispositivo atto ad evitare emissioni in quantità superiore ai limiti ammessi nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12.

Tale dispositivo è costituito in alternativa:

a) da un apparecchio di miscelazione che alimenta un bruciatore speciale con miscela composta da oli, acque e fanghi;
b) da un apparecchio che ne separa i componenti; gli oli vengono inceneriti in un bruciatore normale, le acque immesse, previa disoleazione, in fognatura ed i fanghi smaltiti secondo le procedure di cui al precedente comma ottavo.

Presso ogni impianto deve essere tenuto un registro, nel quale vengono annotate giornalmente le operazioni di esercizio e manutenzione, nonchè le quantità e le caratteristiche del materiale smaltito. In caso di guasti e di funzionamento non normale degli impianti i responsabili di essi sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione all'ufficio tutela risorse naturali.

I pneumatici devono essere smaltiti, previa frantumazione, in impianti speciali di incenerimento dotati di quei dispositivi adatti a contenere le emissioni entro i limiti stabiliti dalla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Eventuali metodi nuovi per lo smaltimento di oli e residui di oli e loro sottoprodotti e dei pneumatici possono essere applicati, se dichiarati idonei dalla terza sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

8.10. I rifiuti chimicamente aggressivi, velenosi e radioattivi, nonchè i fanghi provenienti da impianti di pretrattamento delle acque di processi produttivi, devono essere smaltiti in discariche speciali istituite appositamente in cavità naturali o artificiali del sottosuolo, o in forni di incenerimento.

Le caratteristiche di questi impianti speciali e le modalità di smaltimento vengono stabilite dall'assessore provinciale competente su conforme parere della terza sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

Gli impianti speciali devono comunque corrispondere alle seguenti caratteristiche:

in caso di forni di incenerimento, le emissioni che si producono devono essere contenute entro i limiti prescritti dalla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 e dal relativo regolamento di esecuzione; le ceneri ed i residui devono essere smaltiti comunque in discariche controllate speciali;

in caso di stoccaggio da effettuarsi in cavità naturali o artificiali devono essere osservate le prescrizioni di cui allo art. 8, comma tredicesimo, del presente regolamento;

deve in ogni caso essere assicurata l'assoluta regolarità di funzionamento degli impianti; in caso di funzionamento irregolare o anomalo lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra deve essere immediatamente sospeso per escludere qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente interno ed esterno;

deve essere tenuto un registro nel quale vengono annotate giornalmente tutte le operazioni di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria e le interruzioni nonchè le quantità e le caratteristiche dei materiali depositati e trattati;

gli impianti devono essere revisionati per lo meno ogni anno verificando lo stato di manutenzione e l'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;

la terza sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, può in ogni caso stabilire ulteriori prescrizioni e condizioni quando queste siano ritenute necessarie.

I rifiuti chimicamente aggressivi, velenosi e radioattivi, quando necessitino di un deposito provvisorio prima del loro trasferimento all'impianto di smaltimento devono essere collocati in contenitori speciali, preventivamente autorizzati dallo assessore provinciale competente, su conforme parere della terza sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

E' fatto obbligo di tenere un registro dove vengono annotate alla fine di ogni giornata lavorativa, le quantità e le caratteristiche dei rifiuti prodotti.

Per il trasporto dei rifiuti di cui sopra è fatto obbligo di usare veicoli all'uopo attrezzati. I materiali durante il trasporto devono essere contenuti in contenitori appositi a perfetta tenuta e resistenza all'urto ed allo schiacciamento, quali possono verificarsi in caso di incidenti. I mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti ed i contenitori prima del loro impiego devono essere autorizzati dall'assessore provinciale competente, su conforme parere della terza sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

I veicoli adibiti al trasporto devono essere dotati di libretto di viaggio, nel quale sono annotate le percorrenze effettuate, i materiali trasportati, loro peso e tutte le operazioni di carico e scarico.

8.11. Il trattamento dei rifiuti esplodenti viene regolato dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 e dal relativo regolamento - regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 81 e 110.

8.12. I rifiuti infiammabili devono essere raccolti in appositi contenitori e smaltiti in appositi impianti di annichilamento da autorizzare dall'ispettorato provinciale antincendi. Il trasporto deve avvenire tramite veicoli all'uopo attrezzati collaudati dallo ispettorato provinciale antincendi. Il produttore, il trasportatore dei rifiuti infiammabili ed il gestore dell'impianto di smaltimento devono tenere un registro nel quale vengono annotati giornalmente la produzione dei rifiuti infiammabili ed i trasporti ogni volta che avvengono.

8.13. Lo stoccaggio di sostanze di cui ai commi nono, decimo e dodicesimo del presente articolo in cavità naturali o artificiali sotterranee è consentito solo ove le condizioni geodinamiche garantiscano l'assoluta stabilità del massiccio roccioso, con esclusione delle aree sismiche.

La roccia costituente la cavità deve assolutamente essere impermeabile, formare un corpo omogeneo dal punto di vista idrogeologico e la sua composizione petrografico-mineralogica deve essere inattaccabile dalle sostanze immesse.

La cavità deve essere a profondità tale da garantire una completa protezione della superficie del suolo e delle falde da radiazioni e dai sismi derivanti da eventuali esplosioni.

Lo stoccaggio in strati porosi è consentito solo ove questi costituiscono una struttura completamente isolata e separata dalle falde acquifere ad opera di strati impermeabili sufficientemente potenti. Inoltre la struttura deve essere ubicata in aree stabili; sono da escludere le zone potenzialmente subsidenti.

I granuli componenti lo strato poroso devono essere inattaccabili dalle sostanze immesse.

La profondità della struttura deve essere sufficiente per una completa protezione del suolo e delle falde dalle radiazioni e dai sismi derivanti da eventuali esplosioni, anche in relazione ai possibili futuri utilizzi.

La scelta dell'area di stoccaggio sotterraneo deve essere preceduta da uno studio idrogeologico previsto all'art. 6, comma 11.1., punto *f*), del presente regolamento, integrato da analisi petrografico-mineralogiche, e da sondaggi stratigrafici necessari, a giudizio dell'ufficio tutela risorse naturali, per una completa definizione dei parametri di cui ai commi precedenti.

Art. 9.

Domanda di autorizzazione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 *della legge provinciale*

9.1. Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati:

a) le previsioni relative alla località ed alla modalità di scarico dei residui di lavorazione degli impianti di trattamento;

b) le previsioni relative alla possibilità di scarico in caso di arresto dell'impianto quando non esistono linee di riserva;

c) il piano di ammortamento di tutte le attività patrimoniali;

d) il tipo di conduzione previsto: diretto in economia, con azienda municipalizzata o consorziale, o in appalto.

In quest'ultimo caso, dovranno essere precisati i termini previsti per la concessione in appalto;

e) un bilancio di previsione per l'esercizio del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. In tale bilancio deve essere indicato il gettito previsto per la tassa sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi interni, il presumibile ricavo per lo smaltimento dei rifiuti solidi industriali per conto terzi e la quota parte a carico del bilancio comunale o, in caso di consorzi di più comuni, dei bilanci dei comuni aderenti, per il servizio di pulizia delle strade, mercati ed aree pubbliche.

9.2. L'autorizzazione per l'apertura di una discarica controllata potrà essere concessa sulla base di un progetto comprendente almeno i seguenti allegati:

a) relazione geologica ed idrogeologica da elaborarsi in base alle norme di cui al precedente art. 6, corredata di carte e sezioni, con l'indicazione delle misure di protezione contro un possibile inquinamento delle acque superficiali e/o sotterranee (opere di impermeabilizzazione, drenaggio, necessità di trattamento del percolato, ecc.), con la valutazione della possibilità di reperimento di adatto materiale di copertura ed osservazioni sulla stabilità della discarica in relazione alla previsione dei cedimenti ed al pericolo di alluvionamenti, erosioni e frane;

b) relazione tecnico-economica e relativi elaborati sulla ubicazione, area e confini della discarica, indicazioni della quantità stimata di rifiuti giornalieri, previsioni sulla durata della discarica e sul quantitativo totale di rifiuti e del materiale di copertura, descrizione dettagliata delle operazioni di scarico e conduzione della discarica, elenco degli impianti, delle opere complementari e del macchinario, misure di controllo igienico, indicazione sulle caratteristiche della sistemazione finale e considerazioni economiche sull'acquisizione dell'area (acquisto o contratto d'affitto), sui costi d'impianto, costi di trasporto per la raccolta dei rifiuti ed eventualmente per il materiale di copertura, sulle spese di esercizio e sui costi di recupero finale;

c) corografie in scala 1 : 10.000 e 1 : 25.000 o 1 : 100.000 con l'indicazione delle località servite dalla discarica;

d) planimetria della zona a scala non inferiore a 1 : 2880 con l'indicazione di tutte le predisposizioni e gli impianti progettati sulla discarica;

e) una serie di sezioni in scala adeguata della discarica prima e dopo l'utilizzazione con precisate le quote di livello dei singoli strati;

f) disegni costruttivi degli impianti e delle opere complementari (schermi mobili di riparo per i rifiuti, cartelli informativi, recinzione, drenaggi, pozzetti di raccolta del percolato, eventuale impianto di depurazione del percolato, eventuali impianti di triturazione e di pressaggio).

9.3. Il deposito di oli viene regolato dalla legge 6 settembre 1973, n. 63 e dal relativo regolamento di esecuzione.

9.4. Con riferimento ai pneumatici, questi potranno essere depositati nelle discariche controllate, in mancanza di idonei impianti di smaltimento, purchè vengano opportunamente distribuiti su tutta l'area della discarica, e quindi ricoperti. E' in ogni caso vietata la loro combustione al di fuori degli impianti di incenerimento.

Art. 10.

Caratteristiche delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 11 *della legge provinciale*

10.1. Per quanto attiene ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ingombranti e speciali, approvati ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale, l'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata ad accertamento della corrispondenza dei servizi medesimi alle caratteristiche dei progetti presentati ed autorizzati.

10.2. Per quanto attiene alle discariche controllate, ai centri di raccolta, agli impianti di smaltimento di rifiuti sia urbani che speciali, approvati ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale, l'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata:

a) ad accertamento della corrispondenza dei depositi, delle discariche e degli impianti in generale, alle caratteristiche dei progetti approvati;

b) ad accertamento, dopo un mese dall'entrata in funzione degli impianti, dell'osservanza delle condizioni di funzionamento fissate nei progetti approvati.

Verificata la corrispondenza delle opere e degli impianti realizzati, alle caratteristiche del progetto, l'assessore provinciale competente rilascia un'autorizzazione provvisoria all'attivazione, in modo che possa essere effettuato l'avviamento degli impianti e la loro messa a punto.

La richiesta di attivazione provvisoria deve essere presentata dal sindaco del comune o dal presidente dell'ente pubblico gestore interessato all'assessore provinciale competente, che si esprimerà su conforme parere della terza sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6. Verificata la corrispondenza delle condizioni di funzionamento fissate nel progetto approvato, l'assessore provinciale competente rilascia l'autorizzazione all'esercizio entro trenta giorni.

10.3. L'autorizzazione di cui al precedente art. 10, primo comma, è da intendersi definitiva, senza ricorrere in precedenza al rilascio di quella provvisoria.

10.4. Gli accertamenti, di cui ai precedenti primo e secondo comma, vengono effettuati da una commissione, nominata dall'assessore provinciale competente, della quale dovranno in ogni caso far parte almeno un funzionario dell'ufficio tutela risorse naturali ed uno del laboratorio chimico provinciale.

Art. 11.

Vigilanza ed intervento del laboratorio chimico provinciale di cui all'art. 14 *della legge provinciale*

11.1. Il laboratorio chimico provinciale, esperite le analisi richieste ai sensi dell'art. 14, primo comma, della legge provinciale, nell'ipotesi che non venga riscontrato il superamento dei requisiti di ammissibilità dei rifiuti, fornisce diretta risposta al sindaco del comune interessato, attraverso una comunicazio-

ne che precisi i valori delle analisi eseguite. Tale comunicazione deve essere in ogni caso trasmessa anche all'assessore provinciale competente.

Nel caso invece venga riscontrato il superamento dei requisiti di ammissibilità, fornisce pure diretta risposta al sindaco del comune interessato, precisando i valori delle analisi eseguite ed invitando il sindaco stesso a richiedere l'intervento per i necessari accertamenti, della terza sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

In accompagnamento alla copia della comunicazione rimessa al sindaco deve essere trasmessa all'assessore competente relazione dettagliata e circostanziata sulle analisi effettuate o, quando riscontrati, sui difetti di conduzione degli esercizi, sull'inefficiente funzionamento degli impianti e su qualsiasi altra trasgressione accertata.

11.2. Nel caso in cui gli accertamenti vengano autonomamente eseguiti dal laboratorio chimico, senza essere preceduti da una specifica richiesta, i risultati ed ogni ulteriore infrazione riscontrata ai sensi di legge devono essere trasmessi unicamente all'assessore competente, il quale comunicherà direttamente tali risultati agli interessati, qualora i requisiti di ammissibilità fossero contenuti entro i limiti previsti. In caso contrario i risultati delle analisi saranno esaminati dalla terza sezione, di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, ed in conformità al parere espresso, l'assessore comunicherà agli interessati, oltre agli esiti delle analisi, anche i provvedimenti da attuare per rimuovere gli inconvenienti registrati.

11.3. Ogni altra richiesta che pervenisse da uffici provinciali o statali e direttamente rivolta al laboratorio chimico dovrà da quest'ultimo essere comunicata all'assessore competente.

La relativa risposta dovrà venire fornita esclusivamente dall'assessore competente, sia nel caso che gli accertamenti eseguiti non riscontrino il superamento dei requisiti di ammissibilità, sia nel caso che i risultati delle analisi richiedano l'intervento della competente terza sezione, di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

Art. 12.
Scarichi, depositi ed impianti di trattamenti esistenti di cui all'art. 15 *della legge provinciale*

12.1. Gli scarichi, i depositi e gli impianti di trattamento esistenti e relativi servizi di raccolta e di trasporto per i quali è fatto obbligo di presentare al sindaco territorialmente interessato progetto e relazione, ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale, corrispondono al seguente elenco:

a) impianti di incenerimento, di trasformazione in compost e riciclo di rifiuti solidi urbani, sia pubblici che privati;
b) le discariche di rifiuti solidi urbani;
c) le discariche non controllate e/o non autorizzate, di rifiuti di qualsiasi tipo;
d) gli impianti di incenerimento per rifiuti di ospedali, case di cura, cimiteri, macelli; per oli e morchie;
e) gli impianti di smaltimento ed i depositi di rifiuti industriali o rifiuti speciali;
f) i depositi di fanghi provenienti da impianti di depurazione di acque, o pozzi neri, nonchè ogni altro deposito di fanghi di qualsiasi tipo e provenienza;
g) depositi di materiali di risulta di demolizioni e scavi, cave e miniere;
h) depositi di rottami e materiali di recupero;
i) depositi di liquame da aziende agricole industrializzate.

I progetti e le relazioni dovranno essere presentati rispettando le procedure previste dagli articoli della legge provinciale, per l'autorizzazione sui nuovi servizi ed impianti. Il termine per la presentazione dei progetti è di dodici mesi dalla segnalazione fatta al sindaco di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge provinciale.

Il termine per l'adeguamento alle condizioni di esercizio volute dalla legge viene di volta in volta determinato nel parere espresso dall'assessore competente di cui all'art. 10 della legge provinciale.

Art. 13.
Rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento, di cui all'art. 16 *della legge provinciale*

13.1. Entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere rilevate tutte le caratteristiche degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento, elencati nel precedente articolo, dalla lettera *a*) alla lettera *h*).

Art. 14.
Coordinamento con altre disposizioni di legge di cui all'art. 23 *della legge provinciale*

14.1. Dalla data di entrata in vigore della legge provinciale nel territorio della provincia autonoma di Bolzano la tutela del suolo da inquinamento e la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi si esercita unicamente attraverso le competenze e le procedure disposte dalla legge provinciale e dal presente regolamento di esecuzione.

Tali competenze e procedure sostituiscono tutto quanto diversamente disposto, in ordine alla materia oggetto della legge provinciale, dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e da ogni altra disposizione di legge statale, regionale o provinciale.

Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

(10587)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1977, n. 31.

Assistenza economica di base - Modifica del quinto comma dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12 (regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69), quale risulta dopo le modificazioni apportate al testo regolamentare con il successivo decreto del presidente della giunta provinciale 19 novembre 1975, n. 53, concernente l'aggiornamento della quota base di minimo vitale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 23 *agosto* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, sul servizio di assistenza di base;

Visto in particolare il quinto comma dell'art. 2 del detto decreto del presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, quale risulta dopo la modifica apportatavi con il successivo decreto del presidente della giunta provinciale 19 novembre 1975, n. 53, il quale sancisce la parificazione della quota base di minimo vitale, in uso presso gli enti locali di assistenza, alla pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'I.N.P.S.;

Ritenuto opportuno modificare la suddetta norma nel senso di eliminare la parificazione automatica fra la quota base di minimo vitale e la pensione minima per i lavoratori dipendenti in considerazione delle difficoltà tecniche che essa determina nel finanziamento delle forme assistenziali, rese evidenti dall'esperienza dell'ultimo esercizio;

Sentito il parere della commissione provinciale per l'assistenza di base;

Fatto presente che la suddetta eliminazione della parificazione fra quota base e pensione minima era già stata deliberata con precedente atto del 17 gennaio 1977, n. 146, e con il successivo decreto del presidente della giunta provinciale 3 febbraio 1977, n. 6, il quale ha incontrato un rilievo della Corte dei conti (9 marzo 1977, n. 89) per motivi di legittimità da ritenersi accoglibili;

Vista la delibera della giunta provinciale del 9 maggio 1977, n. 2851, con la quale è stata annullata la precedente delibera del 17 gennaio 1977, n. 146;

In esecuzione della deliberazione surrichiamata;

Decreta:

Il quinto comma dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, quale risulta dopo le modificazioni apportate al testo regolamentare con il successivo decreto del presidente della giunta provinciale 19 novembre 1975, n. 53, è così modificato:

« Con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta provinciale medesima, sentito il parere della commissione di cui all'art. 5 della legge, vengono stabiliti a

decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno gli aggiornamenti della quota base in relazione alle variazioni rilevate ai fini dell'indice dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai ed impiegati ».

Il precedente decreto del presidente della giunta provinciale 3 febbraio 1977, n. 6, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 30 giugno 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1977
Registro n. 4, *foglio n.* 40

(10588)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1977, n. **36**.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 6 *settembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15), contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative all'articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, e modificato con propri decreti 23 luglio 1976, n. 37, 26 ottobre 1976, n. 54, nonché 2 febbraio 1977, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3152 del 31 maggio 1977, concernente una modifica del predetto regolamento di esecuzione;

Decreta:

Articolo unico

La planimetria di cui all'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 febbraio 1977, n. 5, è sostituita con la planimetria allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 22 luglio 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1977
Registro n. 4, *foglio n.* 126

(*Omissis*).

(10589)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1976, n. **35**.

Variazione bilancio esercizio finanziario 1976. Concessione premi di nascita e di mantenimento vitelli. Regolamento (CEE) n. 464/75.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per concorrere nelle spese sostenute dai comuni e loro consorzi per gli accertamenti svolti per conto della Regione, in applicazione del regolamento (CEE) n. 464/75 del consiglio del 27 febbraio 1975 concernente il premio di nascita per i vitelli nati nella campagna di commercializzazione 1975-76 è concesso ai detti enti un contributo di L. 1500 (millecinquecento) per ogni vitello.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 180 milioni.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri di cui all'articolo precedente si fa fronte con i fondi che per detta finalità sono versati alla Regione da parte dell'A.I.M.A.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico del cap. 4200038 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 - titolo IV - contabilità speciali - parte II - partite di giro, con la denominazione «Contributi nelle spese sostenute dai comuni e loro consorzi per la applicazione del regolamento (CEE) numero 464/75 concernente il premio di nascita dei vitelli» e con la dotazione di lire 180 milioni.

Nello stato di previsione delle entrate per l'anno 1976 - titolo VI - contabilità speciali - parte II - partite di giro, è istituito il cap. 6200038 con la denominazione « Rimborso da parte della A.I.M.A. delle spese sostenute per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 464/75 concernente il premio di nascita dei vitelli » e con lo stanziamento di lire 180 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 dicembre 1976

CIAFFI

(10804)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772880)